

**PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 (PSP)
REG. (UE) 2021/2115**

**COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA
PAC 2023-2027 DELLA REGIONE LOMBARDIA**

**BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO DEGLI
IMPEGNI IN MATERIA DI AMBIENTE E DI CLIMA E ALTRI IMPEGNI IN MATERIA DI
GESTIONE (SRA) - ANNO 2024**

Queste disposizioni descrivono gli **interventi SRA** per l'anno **2024** nell'ambito del Complemento per lo sviluppo rurale del piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 della regione Lombardia (CSR) e gli impegni che le aziende beneficiarie sono tenute a rispettare.

Interventi SRA attivati nell'anno 2024:

SRA01 - Produzione integrata

SRA03 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli

SRA06 - Cover crops

SRA08 - Gestione dei prati e dei pascoli permanenti

SRA10 - Gestione attiva infrastrutture ecologiche

SRA14 - Allevatori custodi dell'agrobiodiversità

SRA 19 - Riduzione impiego fitofarmaci

SRA22 - Impegni specifici risaie

SRA29 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

1.	FINALITÀ E OBIETTIVI.....	3
2.	SOGGETTI BENEFICIARI	4
3.	DOTAZIONE FINANZIARIA.....	5
4.	CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE.....	6
5.	COSA VIENE FINANZIATO	6
6.	ELEMENTI TRASVERSALI A TUTTI GLI INTERVENTI SRA	6
7.	DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI IMPEGNI.....	7
	INTERVENTO SRA01 – PRODUZIONE INTEGRATA.....	7
	INTERVENTO SRA03 – TECNICHE DI LAVORAZIONE RIDOTTA DEI SUOLI.....	12
	INTERVENTO SRA06 – COVER CROPS.....	17
	INTERVENTO SRA08 – GESTIONE DEI PRATI E DEI PASCOLI PERMANENTI	21
	INTERVENTO SRA10 – GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE	24
	INTERVENTO SRA14 – ALLEVATORI CUSTODI DELL'AGROBIODIVERSITÀ	29
	INTERVENTO SRA19 – RIDUZIONE IMPIEGO FITOFARMACI	31

INTERVENTO SRA22 - IMPEGNI SPECIFICI RISAIE	49
INTERVENTO SRA29 – PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA	56
8. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO.....	64
8.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	64
QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA	64
A CHI PRESENTARE LA DOMANDA	64
COME PRESENTARE LA DOMANDA	64
DOMANDA.....	67
CESSIONE AZIENDA (CAMBIO BENEFICIARIO)	70
ERRORE PALESE IN BUONA FEDE.....	70
CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI	71
9. ISTRUTTORIA	72
9.1 VERIFICHE DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI/AZIONI AVVIATI NEL 2024	72
9.2 VERIFICHE DI AMMISSIBILITÀ DEGLI INTERVENTI ATTIVATI NEL 2023	72
9.3 CONCESSIONE DELL’AGEVOLAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELL’ISTRUTTORIA	73
9.4 ASSEGNAZIONE CUP – CODICE UNICO DI PROGETTO	73
10. MODALITÀ E TEMPI PER L’EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE	74
11. DISPOSIZIONI FINALI.....	74
MONITORAGGIO DEI RISULTATI	74
INDICATORI	74
CUSTOMER SATISFACTION	74
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	74
TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	75
12. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI.....	75
13 RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI.....	78
14 SANZIONI	78
15 RIEPILOGO TEMPISTICHE (CRONOPROGRAMMA)	78
16 RIFERIMENTI NORMATIVI	79

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

Gli interventi SRA promuovono l'introduzione e il mantenimento di pratiche agricole a basso impatto ambientale, proponendo modelli produttivi più attenti a un uso sostenibile delle risorse; infatti, incentivano una gestione ambientalmente sostenibile delle attività agricole, in termini di tutela della qualità delle acque e dei suoli agricoli, di salvaguardia della biodiversità e di valorizzazione del paesaggio agrario.

Intendono, altresì, accordare un sostegno alle attività di tutela della biodiversità attraverso la conservazione di razze animali autoctone a rischio di estinzione/erosione genetica, in modo da garantire la conservazione del patrimonio genetico di interesse lombardo.

Gli interventi SRA rispondono alle esigenze e agli obiettivi specifici del PSP come indicato nella tabella seguente:

ESIGENZE NAZIONALI	OBIETTIVI SPECIFICI PSP			
	OS4	OS5	OS6	OS9
E2.1: Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio dei terreni agricoli e nel settore forestale	SRA01 SRA03 SRA06 SRA08			
E2.2: Favorire la riduzione delle emissioni di gas climalteranti	SRA29			
E2.4: Implementare piani ed azioni volti ad aumentare la resilienza	SRA01 SRA03 SRA06 SRA08 SRA10 SRA29			
E2.6: Sostenere l'agricoltura e la zootecnia biologica	SRA29	SRA29	SRA29	SRA29
E2.7: Favorire la tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità naturale			SRA08 SRA10 SRA14 SRA19 SRA22 SRA29	
E2.8: Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale			SRA08 SRA10	
E2.9: Sostegno e sviluppo dell'agricoltura nelle aree con vincoli naturali			SRA08	
E2.10: Promuovere l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari		SRA01 SRA08 SRA10 SRA19		
E2.12: Favorire la conservazione ed il ripristino della fertilità del suolo		SRA01 SRA03 SRA06 SRA08 SRA29		
E2.13: Efficientare e rendere sostenibile l'uso delle risorse idriche		SRA03		
E2.14: Tutelare le acque superficiali e profonde dall'inquinamento		SRA03 SRA06 SRA08 SRA10 SRA19 SRA29		
E2.16: Favorire la diffusione di sistemi di mercato volontario dei servizi ecosistemici		SRA10		
E3.12: Favorire l'evoluzione degli allevamenti verso un modello più sostenibile ed etico				SRA29
E3.9: Promuovere l'innalzamento della qualità e salubrità delle produzioni agroalimentari e forestali				SRA29

E3.13: Rafforzare la produzione di cibi sani e nutrienti				SRA19
---	--	--	--	--------------

LEGENDA "OBIETTIVI SPECIFICI PSP"

- **OS 4** = Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
- **OS 5** = Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica
- **OS 6** = Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi
- **OS 9** = Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti, prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari, nonché il miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze antimicrobici

La natura fortemente ambientale degli interventi consente di perseguire gli obiettivi di carattere trasversale relativi alla sostenibilità ambientale nonché alla mitigazione del cambiamento climatico e all'adattamento a esso.

Gli interventi SRA contribuiscono anche alla mitigazione dei cambiamenti climatici, ovvero alla riduzione dei gas serra e dell'ammoniaca e all'adattamento ai cambiamenti climatici.

2. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda per i diversi interventi SRA i seguenti soggetti, indicati in tabella:

	SRA01	SRA03	SRA06	SRA08	SRA10	SRA14	SRA19	SRA22	SRA29
Agricoltori singoli o associati	SI	SI	SI	SI	SI		SI	SI	SI
Enti pubblici gestori di aziende agricole	SI	SI	SI	SI	SI		SI		SI
Altri gestori del territorio	SI			SI	SI				
Allevatori singoli o associati						SI			
Altri soggetti pubblici e privati						SI			

Per i beneficiari pubblici il contributo è erogato ai sensi del regime "de minimis" non agricolo di cui al Reg (UE) n. 2023/2831, della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

I richiedenti devono essere titolari di una partita IVA aperta alla data del 1/1/2024, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

Per le imprese agricole che hanno domicilio fiscale a Livigno (territorio extradoganale), il requisito di ammissibilità è soddisfatto attraverso l'iscrizione al registro depositato presso il Comune dal quale si evince lo svolgimento dell'attività agricola, così come previsto dal DM MASAF del 23 dicembre 2022.

Per ogni intervento sono descritte ulteriori specifiche e condizioni di ammissibilità previste per i beneficiari.

Nel **2024** è prevista:

- **L'attivazione di nuovi impegni** per gli interventi SRA01, SRA03, SRA08, SRA10, SRA14, SRA19, SRA22, SRA29, (da richiedere con una domanda di sostegno per i nuovi beneficiari o con una domanda di pagamento per i richiedenti già beneficiari di altri interventi SRA)
- **La conferma di impegni già avviati** per i soli interventi SRA03, SRA06, SRA08, SRA14, SRA22 AZIONE 1, SRA29, attivati nel 2023 (da richiedere con una domanda di pagamento)

3. DOTAZIONE FINANZIARIA

È possibile finanziare **interventi (o azioni) attivati per la prima volta nel 2024** per una dotazione massima di:

- SRA01: 700.000,00 €
- SRA03: 1.737.000,00 €
- SRA08: 352.500,00 €
- SRA10: 67.000,00 €
- SRA14: 197.500,00 €
- SRA19: 800.000, 00 €
- SRA22: 1.985.000,00 €
- SRA29: 2.272.500,00 €

Se questa dotazione non sarà sufficiente a soddisfare le richieste pervenute, potranno essere applicati i principi di selezione riportati al paragrafo 7.

È possibile finanziare **conferme di interventi (o azioni) attivati nel 2023** per una dotazione massima di:

- SRA03: 526.000,00 €
- SRA06: 3.755.000,00 €
- SRA08: 95.000,00 €
- SRA14: 405.000,00 €
- SRA22: 1.230.000,00 €
- SRA29: 4.455.000,00 €

Le dotazioni finanziarie, a valere sul bilancio dell'OPR, risultano per il:

- 40,70% a carico del FEASR;
- 41,51% a carico delle risorse nazionali;
- 17,79% a carico delle risorse regionali.

È comunque facoltà del Responsabile di Intervento, previo parere favorevole dell'Autorità di Gestione Regionale Sviluppo Rurale 2023-2027, aumentare la dotazione per singolo intervento SRA, in funzione dell'entità delle domande pervenute e nei limiti della disponibilità finanziaria per il periodo di programmazione 2023-2027. In tal caso potrebbe non rendersi necessaria l'applicazione di principi di selezione.

4. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

È concesso un premio annuale:

- per UBA richieste a premio, presenti nel fascicolo aziendale del richiedente, per l'intervento SRA14
- per ettaro di superficie condotta e richiesta a premio, presente nel fascicolo aziendale del richiedente, per tutti gli altri interventi SRA.

5. COSA VIENE FINANZIATO

Gli interventi SRA finanziano gli impegni che i richiedenti assumono volontariamente, considerati utili per conseguire uno o più degli obiettivi specifici del PSP elencati sopra.

I premi sono riferiti a impegni che:

- a) vanno al di là dei pertinenti requisiti di gestione obbligatori e delle norme minime per le buone condizioni agronomiche e ambientali della condizionalità rafforzata
- b) vanno al di là dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali
- c) vanno al di là delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione
- d) sono diversi dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti per i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (ecoschemi)

Gli aiuti compensano i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni dell'intervento.

La superficie oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della Regione Lombardia.

Le superfici ricadenti in Aree Natura 2000 o in Aree protette non sono ammissibili nel caso in cui gli impegni degli interventi SRA siano sovrapponibili, anche parzialmente, con gli obblighi previsti nei documenti di pianificazione specifici.

6. ELEMENTI TRASVERSALI A TUTTI GLI INTERVENTI SRA

I beneficiari degli interventi SRA sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

- **Condizionalità rafforzata** riguardante gli impegni previsti dai Criteri di Gestione Obbligatoria e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali
- **Condizionalità sociale** inerente alle condizioni di lavoro e agli obblighi del datore di lavoro
- **Requisiti minimi** relativi all'uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e al benessere animale
- **Mantenimento della superficie agricola** in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione

Il dettaglio degli obblighi elencati sopra è specificato nell'allegato A di questo bando.

Il **periodo di impegno** per tutti gli interventi è pari a **5 anni** e la durata della singola annualità è riferita all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

Tutte le superfici aziendali devono essere dichiarate nella domanda di sostegno e pagamento. Le superfici sono sempre suddivise in "superfici a premio" e "superfici non a premio"; in taluni interventi è possibile trovare anche l'ulteriore suddivisione "superfici non a premio ma assoggettate all'impegno".

Gli impegni sono applicabili ad "**appezzamenti fissi**" e ad "**appezzamenti variabili**", così come precisato nei singoli interventi SRA.

La **perdita delle condizioni di ammissibilità, descritte per ciascun intervento SRA nello specifico capitolo**, genera la decadenza totale dell'impegno, con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti.

In caso di non conformità agli **impegni** descritti per ciascun intervento SRA, nonché agli **obblighi** di cui all'allegato A, è prevista l'applicazione di riduzioni, fino all'esclusione del premio. Le modalità operative saranno precisate con un successivo provvedimento.

Il rispetto di tutti gli impegni degli interventi SRA e degli obblighi sopracitati è condizione per percepire interamente il premio.

Ampliamenti

Per alcuni interventi durante il periodo d'impegno è consentito ampliare le superfici (o il numero di capi/UBA) richieste a premio, a condizione che la durata residua degli impegni sia di almeno 3 anni.

Nel caso di risorse finanziarie insufficienti, la Regione può limitare la possibilità di ampliamento nel corso del periodo di programmazione. In caso di ampliamento della superficie (o il numero di capi/UBA) richiesta a premio, la scadenza degli impegni rimane comunque fissata a partire dal primo anno di adesione.

Non si considerano ampliamenti le superfici (o numero di capi/UBA) acquisite tramite autorizzazione al cambio beneficiario.

Cessione azienda (cambio beneficiario)

Se, durante il periodo di un impegno, il beneficiario **cede** totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno/capo trasferito per il restante periodo. In caso di subentro nell'impegno, il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e, alla data del subentro, deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando.

Le modalità operative e le conseguenze in caso di mancato subentro sono definite nell'allegato E "DISPOSIZIONI PER IL CAMBIO DI BENEFICIARIO DEGLI IMPEGNI".

Clausola di revisione

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) 2021/2115 per gli interventi SRA è prevista una **clausola di revisione** al fine di garantirne l'adeguamento in caso di modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti o obblighi di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo, al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi di questo articolo per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

È inoltre prevista una clausola di revisione per gli interventi SRA che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo.

7. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E DEGLI IMPEGNI

INTERVENTO SRA01 – PRODUZIONE INTEGRATA

L'intervento SRA01 prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) stabiliti per la fase di coltivazione, aderendo al Sistema di Qualità Nazionale Produzione integrata (SQNPI).

Tale sistema, introducendo pratiche agronomiche e strategie di difesa delle colture dalle avversità migliorative rispetto alle pratiche ordinarie, contribuisce a una più efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua e il suolo, al sequestro del carbonio nel suolo, concorrendo così anche all'adattamento ai cambiamenti climatici.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE PER L'INTERVENTO

- Le superfici oggetto di impegno devono essere nella disponibilità del beneficiario per **l'intera durata dell'impegno (5 anni)**: devono quindi essere condotte dal richiedente alla data del 1° gennaio 2024 e

la conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno, pena la non ammissibilità delle stesse. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.

- L'intervento si applica su appezzamenti **fissi**: gli appezzamenti sottoposti a impegno dovranno restare **gli stessi** in tutti gli anni di impegno. **Non sono ammesse compensazioni** tra superfici in aumento e in diminuzione durante il periodo di impegno.
- Adesione del beneficiario al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (**SQNPI**) per la fase di coltivazione ("Conformità ACA" o "Conformità ACA più marchio" o "Marchio"), in forma singola o associata, secondo le modalità e le tempistiche del Sistema, fermo restando il rispetto degli impegni dal 1° gennaio.
- Le colture ammissibili sono:
 - a. **Macrogruppo colture erbacee**
 - gruppo coltura seminativi;
 - gruppo coltura colture foraggere (esclusi prato permanente e pascolo);
 - gruppo coltura colture orticole.
 - b. **Macrogruppo colture arboree**
 - gruppo coltura vite;
 - gruppo coltura fruttiferi;
 - gruppo coltura olivo.
- La superficie minima oggetto d'impegno deve essere:
 - **1 ettaro** per tutte le colture su tutto il territorio regionale
 - **0,5 ettari** in collina e montagna ISTAT per colture orticole e arboree
- È obbligatorio assoggettare all'impegno tutta la SAU aziendale investita con le colture ammesse a premio afferenti allo stesso macrogruppo coltura (Macrogruppo colture erbacee e/o macrogruppo colture arboree).

Le superfici interessate da una coltura da assoggettare all'impegno per le quali il beneficiario non dispone di titoli di conduzione per l'intero anno solare, oppure utilizzate per rispettare l'obbligo A della BCAA8 di condizionalità devono essere selezionate nella sezione della domanda riservata alle superfici non a premio ma assoggettate all'impegno. Tali superfici si intendono utili ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità. NB – alla luce di quanto disposto dal Reg. (UE) 2024/1468, l'obbligo A della BCAA 8 è stato stralciato dalla condizionalità rafforzata. Pertanto, le superfici utilizzate per rispettare l'obbligo A della BCAA8 della condizionalità rafforzata inserite nella sezione riservata alle superfici non a premio ma assoggettate all'impegno possono essere chieste a premio, modificando il Piano colturale grafico e presentando una nuova domanda.

La sezione riservata alle superfici non a premio ma assoggettate all'impegno comprende i seguenti gruppi: Altri utilizzi seminativi **AUS**, Altri utilizzi colture foraggere **AUF**, Altri utilizzi colture orticole **AUO**, Altri utilizzi colture orticole OCM **AUO-OCM**, Altri utilizzi vite **AUV**, Altri utilizzi fruttiferi **AUFR**, Altri utilizzi fruttiferi OCM **AUFR-OCM**, Altri utilizzi olivo **AUOL**.

IMPEGNI

- Applicazione conforme, in regime SQNPI, dei disciplinari di produzione integrata (DPI) approvati a livello regionale (o nelle regioni limitrofe nel caso non siano disponibili a livello regionale) che sono articolati in "norme generali" e "norme per coltura" e relativi ai seguenti aspetti agronomici: lavorazioni del terreno, avvicendamento colturale, irrigazione, fertilizzazione, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, regolazione delle macchine distributrici dei prodotti fitosanitari e scelta del materiale di moltiplicazione.
- Tenuta del registro delle operazioni colturali (inclusi i trattamenti fitosanitari e le fertilizzazioni) e di magazzino previste dai disciplinari di produzione integrata e dalle norme di adesione a SQNPI.
- Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno.

PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per ettaro pari a:

Macrogruppo colturale	Gruppo Colturale	Premio (€/ha)
Macrogruppo colture erbacee	Seminativi	100
	Colture foraggere (esclusi prato permanente e pascolo)	70
	Colture orticole	485
Macrogruppo colture arboree	Vite	600
	Fruttiferi	465
	Olivo	385

CUMULABILITÀ CON ALTRI INTERVENTI SRA/MISURE PSR 2014-2022/ECOSCHEMI

Per cumulabilità si intende la possibilità di adottare sulla stessa superficie sia gli impegni dell'intervento SRA01, sia gli impegni di altri interventi SRA/Ecoschemi.

Tutte le cumulabilità con i relativi premi sono riportate in dettaglio nell'Allegato F "IMPORTI PREMI CUMULATI SU UNA STESSA SUPERFICIE TRA INTERVENTI SRA/MISURE PSR 2014-2022/ECOSCHEMI".

Al fine di evitare il doppio finanziamento, per alcune cumulabilità il valore dei premi base è stato ridotto.

ATTIVAZIONE DI ALTRI INTERVENTI DELLO SVILUPPO RURALE SU SUPERFICI DIVERSE

Su superfici non interessate dagli impegni dell'intervento SRA01 è possibile attivare i seguenti interventi SRA/operazioni del PSR 2014-2022:

- SRA03 sui seminativi (solo se SRA01 è attivata unicamente sul macrogruppo colture arboree)
- SRA06
- SRA08
- SRA10
- SRA19 azione 2 (solo su un macrogruppo coltura diverso da quello su cui è attivato l'intervento SRA01)
- SRA19 azione 3
- SRA28
- Operazione 8.1.02
- Operazione 10.1.06
- Operazione 10.1.07
- Operazione 10.1.08
- Operazione 10.1.09
- Operazione 10.1.10 (solo se SRA01 è attivata unicamente sul macrogruppo colture arboree)

PRINCIPI DI SELEZIONE

Se la dotazione finanziaria disponibile non fosse sufficiente a soddisfare le richieste di attivazione dell'intervento (in domande di sostegno o in domande di pagamento), queste ultime saranno ordinate in una graduatoria tenendo conto del punteggio attribuito con i principi di selezione riportati nella tabella che segue:

PRINCIPI DI SELEZIONE		PUNTI
1	Entità della superficie soggetta a impegno (SOI)	40
2	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: Rete Natura 2000 e Aree protette	30

3	Aree caratterizzate da criticità ambientali: Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN)	20
4	Essere in possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione, attinente alle tematiche trattate nel presente intervento, erogato da un ente di formazione accreditato nell'ambito dell'Operazione 1.1.01 PSR del 2014-22 o intervento SRH03 del PSP 2023-27 o di altre fonti di finanziamento (es. FSE). In alternativa, aver usufruito di un servizio di consulenza, attinente alle tematiche trattate nel presente intervento, nell'ambito dell'Operazione 2.1.01 del PSR 2014-22 o intervento SRH01 del PSP 2023-27.	10
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		100

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
1	Entità della superficie soggetta a impegno (SOI)	40
1.1	Macrogruppo colture erbacee	
1.1.1	Oltre 30 ha	20
1.1.2	Da 30 ha compresi a 10 ha	15
1.1.3	Fino a 10 ha compresi	10
1.2	Macrogruppo colture arboree	
1.2.1	Oltre i 10 ha	20
1.2.2	Da 10 ha compresi a 5 ha	15
1.2.3	Fino a 5 ha compresi	10

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
2	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: Natura 2000 e/o Aree protette	30
2.1	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Natura 2000 (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	30
2.2	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Aree Protette (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	25

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
3	Aree caratterizzate da criticità ambientali: Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN)	20
3.1	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN) (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	20

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
4	Essere in possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione o aver usufruito di un servizio di consulenza o essere in possesso di un attestato di partecipazione ad attività di dimostrazione in campo	10
4.1	Servizio di consulenza	10

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
4.2	Corso di formazione	5

I punteggi dei criteri 1, 2, 3 e 4 sono tra loro cumulabili.

I sotto-criteri 1.1 e 1.2 sono tra loro cumulabili.

I sotto-criteri 2.1 e 2.2 NON sono tra loro cumulabili. Pertanto, verrà assegnato il punteggio relativo alla localizzazione prevalente. Qualora la superficie richiesta a premio ricada in egual misura su più localizzazioni, verrà attribuito il punteggio maggiore tra quelli previsti.

I sotto-criteri 4.1 e 4.2 NON sono tra loro cumulabili. In caso di contestuale presenza di più sotto-criteri, verrà attribuito il punteggio maggiore tra quelli previsti.

A parità di punteggio verrà data priorità di ammissione a finanziamento all'impresa/società/ente con il titolare/rappresentante legale più giovane.

Documentazione da allegare alla domanda

Per l'attribuzione del punteggio previsto dal macro-criterio di selezione n. 4, è necessario allegare gli attestati alla domanda di sostegno informatizzata.

Gli enti pubblici dovranno allegare alla domanda di sostegno/pagamento la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'allegato C per il regime "de minimis".

Documentazione da conservare in azienda

Durante il periodo d'impegno il beneficiario dovrà conservare in azienda, a integrazione delle registrazioni di fertilizzazione e trattamenti fitosanitari, già previste su tutta la SAU dalla condizionalità rafforzata, **tutte le registrazioni previste dal sistema SQNPI.**

Nella cartella presente nel repository dell'asset aziendale di Sis.Co dovranno essere caricati i verbali delle visite ispettive degli organismi di controllo.

DEMARCAZIONE OCM

Nel caso di Produzione integrata finanziata con intervento settoriale nei Programmi operativi delle Organizzazioni di Produttori e Associazioni delle Organizzazioni di produttori, il beneficiario può scegliere la fonte di finanziamento per il pagamento dell'intervento di Produzione integrata a titolo di intervento settoriale OCM ortofrutta oppure con l'intervento SRA01 dello Sviluppo Rurale.

È possibile aderire all'intervento SRA 01 con un macrogruppo coltura e con l'altro macrogruppo all'intervento settoriale OCM ortofrutta.

Un richiedente che abbia sia colture conferite (es. pomodoro) a una organizzazione di produttori (OP) sia altre colture (es. grano) appartenenti allo stesso macrogruppo (Macrogruppo colture erbacee) può aderire a entrambe le linee di finanziamento (OCM ortofrutta e SRA01) alle seguenti condizioni:

- le colture richieste a premio nell'ambito dell'intervento settoriale OCM ortofrutta devono figurare anche nella domanda dell'intervento SRA01 nell'apposita sezione Altri utilizzi colture orticole OCM AUO-OCM, Altri utilizzi fruttiferi OCM AUFRO-OCM (nell'esempio AUO-OCM). Tali superfici risultano soggette anche al rispetto della condizionalità rafforzata
- una coltura (es. pomodoro) non può essere richiesta a premio in parte nell'intervento SRA01 e in parte nell'intervento settoriale OCM ortofrutta
- le superfici richieste a premio e pagate con i piani operativi nell'ambito dell'intervento settoriale OCM ortofrutta devono rispettare tutte le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dall'intervento SRA01

- nell'intervento SRA01 ogni anno, per tutto il quinquennio di impegno, deve essere richiesta a premio e accertata una superficie minima pari al 40% della superficie totale sotto impegno di quell'anno

A titolo di esempio si consideri un'azienda di 100 ha socia di una OP con produzione integrata per il pomodoro, che ha sulla sua SAU pomodoro (chiesto nell'intervento settoriale OCM per la produzione integrata) e seminativi.

Nella domanda dell'intervento SRA01 dovrà inserire il pomodoro nella sezione AUO-OCM e i seminativi nel gruppo colturale "seminativi".

L'azienda dell'esempio, per potere aderire all'intervento SRA01, **deve avere almeno 40 ha di seminativi (a premio)**, cioè il 40% della somma di seminativi (a premio) + pomodoro (AUO-OCM).

- I terreni aziendali dichiarati nella domanda del 1° anno dell'intervento SRA01 (quindi anche le superfici richieste a premio nell'intervento settoriale OCM ortofrutta), devono restare gli stessi per tutto il quinquennio di impegno. L'intervento SRA01 si applica, infatti, ad appezzamenti fissi e, pertanto, le colture si devono avvicendare sempre sugli stessi terreni.

Senza il rispetto di tutte queste condizioni non sarà possibile aderire all'intervento SRA01. Tali condizioni devono essere mantenute per tutto il quinquennio di impegno dell'intervento SRA01, pena la decadenza totale dell'intervento SRA01 con recupero delle somme già percepite, aumentate degli interessi.

INTERVENTO SRA03 – TECNICHE DI LAVORAZIONE RIDOTTA DEI SUOLI

L'intervento SRA03 promuove l'adozione di tecniche di agricoltura conservativa e risponde in via prioritaria all'esigenza di favorire la conservazione del suolo attraverso la diffusione di tecniche di coltivazione che ne minimizzano il disturbo e favoriscono il miglioramento della sua fertilità. Al contempo, l'intervento concorre sia all'adattamento, in quanto consente di aumentare la capacità del terreno di assorbire e di trattenere l'acqua nonché di stoccare carbonio, sia alla mitigazione dei cambiamenti climatici, riducendo l'emissione di CO₂.

L'intervento SRA03 si articola in **due azioni**:

Azione 3.1 - Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT);

Azione 3.2 - Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o di tecniche di Lavorazione a bande / strip tillage.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE PER L'INTERVENTO

- Le superfici oggetto di impegno devono essere nella disponibilità del beneficiario per **l'intera durata dell'impegno (5 anni)**: devono quindi essere condotte dal richiedente alla data del 1° gennaio 2024 e la conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno, pena la non ammissibilità delle stesse. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.
- L'intervento si applica su appezzamenti **fissi**: gli appezzamenti sottoposti a impegno dovranno restare **gli stessi** in tutti gli anni di impegno. **Non sono ammesse compensazioni** tra superfici in aumento e in diminuzione durante il periodo di impegno.
- La superficie minima per aderire è di **5 ettari**.
- Non possono essere richieste a premio superfici che hanno già beneficiato del contributo per lo stesso impegno nei precedenti periodi di programmazione dello sviluppo rurale (misura 214 – azione M del PSR 2007-2013 e operazione 10.1.04 del PSR 2014-2022), eccetto che per:
 - I terreni richiesti a premio per la prima volta con la domanda iniziale anno 2022 - operazione 10.1.04 del PSR 2014-2022 (durata 3 anni) che, una volta terminato l'impegno, possono essere finanziati nuovamente con questo intervento
 - I terreni che dopo aver concluso l'impegno per la minima lavorazione, vengano richiesti a premio per la SRA03 – Azione 3.1 Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT).

Sono ammissibili tutti i **seminativi annuali** a **eccezione** dei terreni a riposo e dei prati mono e polifiti da vicenda.

Nelle domande di sostegno (iniziali) non possono essere richieste a premio le colture seminate prima del 1° gennaio 2024.

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa al bando SRA).

IMPEGNI

Azione 3.1 - Adozione di tecniche di Semina su sodo / No tillage (NT):

- Adozione della tecnica della semina diretta su sodo. Le semine devono essere effettuate senza alterare la struttura del terreno agrario, eccetto che per una fascia ristretta in corrispondenza di ogni fila di semina.

La semina diretta su sodo consiste nella deposizione del seme nel terreno con il solo impiego di apposite macchine seminatrici, senza alterarne la struttura preesistente, eccetto che per una fascia ristretta di larghezza massima di 8-10 cm in corrispondenza di ogni fila di semina.

Nel caso si faccia ricorso a terzi, le fatture relative alle operazioni colturali dovranno riportare la seguente dicitura: "Semina effettuata con seminatrice da sodo conformemente alle indicazioni del bando dell'intervento SRA03 – PSP 2023-2027" e il riferimento agli appezzamenti che sono stati lavorati.

- Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (comprese le vangature), incluso divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice.
- Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (mulching). È consentita la trinciatura dei residui colturali. È consentita l'asportazione parziale di paglie e stocchi, purché ne resti un quantitativo sufficiente a garantire la copertura del terreno.
- Divieto di ristoppio (a eccezione delle colture sommerse) esteso a tutti i cereali autunno vernini, anche a quelli di genere botanico diverso
- Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009.
- Nel caso di condizioni pedoclimatiche avverse (anossia radicale, eccessivo compattamento del suolo o evidenti fenomeni di ristagno) sono consentite operazioni volte al decompattamento del suolo da realizzare previa richiesta di parere agli uffici regionali, come indicato di seguito:

Il beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente alla Struttura Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competente per territorio/Amministrazione Provinciale di Sondrio – Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca - l'intenzione di ricorrere a tali lavorazioni, indicando le motivazioni e gli appezzamenti interessati. Le amministrazioni territorialmente competenti esprimono un parere entro dieci giorni, autorizzando o meno l'intervento.

Per ridurre al minimo le zone in cui può crearsi compattamento, il beneficiario può individuare corsie di transito, all'interno dei campi o lungo le capezzagne, sulle quali è possibile intervenire con decompattatori conservativi senza il parere positivo dell'amministrazione. Tali operazioni devono essere in ogni caso eseguite solo quando assolutamente necessarie.

Le corsie, della larghezza massima di 5 m, devono essere identificate su una cartografia aziendale in modo da essere facilmente individuate nelle operazioni di controllo.

- Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno.

Azione 3.2 - Adozione di tecniche di Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o di tecniche di Lavorazione a bande / strip tillage

- Adozione di tecniche di minima lavorazione del suolo per la preparazione del letto di semina e per la lotta alle infestanti. Sono ammesse solo le lavorazioni che non prevedono l'alterazione della stratificazione preesistente del suolo e non superano la profondità di 20 cm. È ammissibile la tecnica dello "strip till", con lavorazione del terreno eseguita in bande di dimensioni non superiori a 20 cm di larghezza.

Nel caso si faccia ricorso a terzi, le fatture relative alle operazioni colturali dovranno riportare la seguente dicitura: "Lavorazioni effettuate conformemente alle indicazioni del bando dell'intervento SRA03 – PSP 2023-2027" e il riferimento agli appezzamenti che sono stati lavorati.

Per le colture estive a file, nel caso l'agrotecnica lo richiedesse, è ammesso un intervento meccanico di sarchiatura/rincalzatura dell'interfila purché vengano rispettati i seguenti principi:

- Rottura della crosta superficiale del terreno ed eventuale spostamento dal centro dell'interfila, senza inversione degli strati, che garantisca che il residuo colturale presente in superficie non venga completamente coperto.
- Profondità di lavorazione non superiore a 5 cm rispetto al piano di campagna.

Sono compatibili con la tecnica di minima lavorazione:

- a) la realizzazione di piccole cordonature di contenimento dell'acqua in caso di irrigazione per scorrimento
 - b) l'applicazione localizzata di geodisinfestanti
 - c) la concimazione minerale localizzata contestuale alla sarchiatura
 - d) la posa di manichette per l'irrigazione a goccia.
- Divieto di effettuare arature, ripuntature e ogni altra lavorazione che inverta gli strati del suolo (comprese le vangature), incluso il divieto di impiego di attrezzature dotate di organi lavoranti attivi, ovvero mossi dalla presa di potenza o da altre fonti di forza motrice.
 - Garantire la copertura del suolo attraverso il mantenimento in loco di stoppie e residui colturali, eventualmente trinciati, in modo da formare uno strato protettivo pacciamante di materiale vegetale (mulching). È consentita la trinciatura dei residui colturali. È consentita l'asportazione parziale di paglie e stocchi purché ne resti un quantitativo sufficiente a garantire la copertura del terreno.
 - Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e uso esclusivo dei soli fertilizzanti riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2019/1009
 - Nel caso di condizioni pedoclimatiche avverse (anossia radicale, eccessivo compattamento del suolo o evidenti fenomeni di ristagno) sono consentite operazioni volte al decompattamento del suolo da realizzare previa richiesta di parere agli uffici regionali, come indicato di seguito:

Il beneficiario è tenuto a comunicare preventivamente alla Struttura Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competente per territorio/Amministrazione Provinciale di Sondrio – Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca - l'intenzione di ricorrere a tali lavorazioni, indicando le motivazioni e gli appezzamenti interessati. Le amministrazioni territorialmente competenti esprimono un parere entro dieci giorni, autorizzando o meno l'intervento.

Per ridurre al minimo le zone in cui può crearsi compattamento, il beneficiario può individuare corsie di transito all'interno dei campi o lungo le capezzagne, sulle quali è possibile intervenire con

decompattatori conservativi senza il parere positivo dell'amministrazione. Tali operazioni devono essere in ogni caso eseguite solo quando assolutamente necessarie.

Le corsie, della larghezza massima di 5 m, devono essere identificate su una cartografia aziendale in modo da essere facilmente individuate nelle operazioni di controllo.

- Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno.

AMPLIAMENTI

L'ampliamento massimo della superficie che può essere richiesta a premio nella domanda di pagamento del 2024 è del 20% rispetto alla SOI accertata nella domanda del 2023.

PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per ettaro pari a:

Azione	Premio (€/ha)
Azione 3.1 - Semina su sodo/No tillage (NT)	325
Azione 3.2 - Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) e/o Lavorazione a bande / strip tillage	190

CUMULABILITÀ CON ALTRI INTERVENTI SRA/MISURE PSR 2014-2022/ECOSCHEMI

Per cumulabilità si intende la possibilità di adottare sulla stessa superficie sia gli impegni dell'intervento SRA03, sia gli impegni di altri interventi SRA/Misure del PSR 2024-2022.

Tutte le cumulabilità con i relativi premi sono riportate in dettaglio nell'Allegato F "IMPORTI PREMI CUMULATI SU UNA STESSA SUPERFICIE TRA INTERVENTI SRA/MISURE PSR 2014-2022/ECOSCHEMI".

Al fine di evitare il doppio finanziamento, per alcune cumulabilità il valore dei premi base è stato ridotto.

ATTIVAZIONE DI ALTRI INTERVENTI DELLO SVILUPPO RURALE SU SUPERFICI DIVERSE

Su superfici non interessate dagli impegni dell'intervento SRA03 è possibile attivare i seguenti interventi SRA/operazioni del PSR 2014-2022:

- SRA01 (solo sul macrogruppo colture arboree)
- SRA06
- SRA08
- SRA10
- SRA19
- SRA22
- SRA28
- Operazione 8.1.02
- Operazione 10.1.03
- Operazione 10.1.04
- Operazione 10.1.06
- Operazione 10.1.07
- Operazione 10.1.08
- Operazione 10.1.10

PRINCIPI DI SELEZIONE

Se la dotazione finanziaria disponibile non fosse sufficiente a soddisfare le richieste di attivazione dell'intervento (in domande di sostegno o in domande di pagamento), queste ultime saranno ordinate in una graduatoria tenendo conto del punteggio attribuito con i principi di selezione riportati nella tabella che segue:

PRINCIPI DI SELEZIONE		PUNTI
1	Richiedenti con la maggiore quantità di SAU richiesta a premio	50
2	Superficie richiesta a premio ricadente in Zone Vulnerabili ai Nitrati	35
3	Essere in possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione, attinente alle tematiche trattate nel presente intervento, erogato da un ente di formazione accreditato nell'ambito dell'Operazione 1.1.01 del PSR del 2014-22 o intervento SRH03 del Piano strategico 2023-2027 o di altre fonti di finanziamento (es. FSE). In alternativa, aver usufruito di un servizio di consulenza, attinente alle tematiche trattate nel presente intervento, nell'ambito dell'Operazione 2.1.01 del PSR 2014-22 o intervento SRH01 del Piano strategico 2023-2027. Oppure essere in possesso di un attestato di partecipazione ad attività di dimostrazione in campo, attinenti alle tematiche trattate nel presente intervento, nell'ambito di progetti finanziati con le operazioni 1.2.01 e 16.1.01 del PSR 2014-2022 o interventi SRH05 e SRG01 del PSP 2023-2027 o di progetti LIFE.	15
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		100

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
1	Richiedenti con la maggiore quantità di SAU richiesta a premio	50
1.1	Oltre 30 ha	50
1.2	Da 30 ha compresi a 10 ha	40
1.3	Fino a 10 ha compresi	30

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
2	Superficie richiesta a premio ricadente in Zone Vulnerabili ai Nitrati	35
2.1	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Zone Vulnerabili ai Nitrati (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	35

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
3	Essere in possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione o aver usufruito di un servizio di consulenza o essere in possesso di un attestato di partecipazione ad attività di dimostrazione in campo	15
3.1	Servizio di consulenza	15
3.2	Corso di formazione	10
3.3	Partecipazione ad attività di dimostrazione in campo	5

I punteggi dei criteri 1, 2 e 3 sono tra loro cumulabili.

I sotto-criteri 3.1 e 3.2 e 3.3 NON sono tra loro cumulabili. In caso di contestuale presenza di più sotto-criteri, verrà attribuito il punteggio maggiore tra quelli previsti.

A parità di punteggio verrà data priorità di ammissione a finanziamento all'impresa/società/ente con il titolare/rappresentante legale più giovane.

Documentazione da allegare alla domanda:

Per l'attribuzione del punteggio previsto dal macro-criterio di selezione n. 3, è necessario allegare gli attestati alla domanda di sostegno informatizzata.

Gli enti pubblici dovranno allegare alla domanda di sostegno/pagamento la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'allegato C per il regime "de minimis".

Documentazione da conservare in azienda

Durante il periodo d'impegno il beneficiario dovrà conservare in azienda:

- A integrazione delle registrazioni di fertilizzazione e trattamenti fitosanitari, già previste su tutta la SAU dalla condizionalità rafforzata, la **registrazione delle operazioni colturali previste dagli impegni dell'intervento SRA** con i seguenti elementi minimi: appezzamento con i riferimenti catastali, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, firma di chi esegue l'operazione
- **Fatture** relative a prestazioni di contoterzisti per l'effettuazione delle operazioni colturali di cui agli interventi 1 e/o 2. Le fatture dovranno riportare l'apposita dicitura segnalata negli impegni sopra descritti e il riferimento agli appezzamenti che sono stati lavorati
- Nel caso di adozione delle corsie di transito: **planimetria** catastale (scala 1:2.000) relativa alle particelle in cui sono ubicate le stesse
- **Foto** georeferenziate delle attività di **semina** (solo per le colture seminate dopo l'apertura del bando)
- **Foto** georeferenziate delle **lavorazioni conservative** (solo per le lavorazioni effettuate dopo l'apertura del bando)

Le immagini¹ dovranno essere prodotte utilizzando fotocamere o smartphone dotati di GPS, dopo aver attivato la funzione TAG GPS, in modo da acquisirne le informazioni geografiche utili al loro georiferimento sul Sistema Informativo Geografico di SISCO. Le fotocamere devono avere una risoluzione sufficiente da consentire la corretta rappresentazione della realtà riscontrata, che nello specifico deve:

- essere correttamente esposta (né buia, né eccessivamente chiara)
- possibilmente contenere (anche nello sfondo) sicuri riferimenti territoriali (case, manufatti, ecc....)

Non saranno ammesse fotografie con assenza dati GPS nella sezione dettagli delle proprietà della foto.

INTERVENTO SRA06 – COVER CROPS

L'intervento prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano a seminare colture di copertura sulle superfici a seminativo.

¹ Per una corretta rappresentazione dell'immagine, la fotografia dovrà conformarsi alle seguenti raccomandazioni:

- foto panoramiche: scattate per ciascun appezzamento oppure ettaro di superficie su almeno due punti di ripresa posizionandosi sui vertici del campo;
- foto di dettaglio: scattate per ciascun appezzamento oppure ettaro di superficie su almeno due punti di ripresa posizionandosi all'interno dell'appezzamento;
- scattare almeno 2/3 foto per punto di ripresa.

L'intervento SRA06 contribuisce alla riduzione della lisciviazione dei nitrati nelle acque, al miglioramento della struttura e fertilità del suolo, all'aumento del sequestro di carbonio organico nel suolo, alla riduzione delle emissioni di gas serra e più in generale all'adattamento ai cambiamenti climatici.

L'intervento SRA06 prevede la seguente **azione: Azione 6.1 - Colture di copertura**.

Per l'anno 2024 è possibile presentare unicamente domande di pagamento (conferme).

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE PER L'INTERVENTO

- Le superfici oggetto di impegno devono essere nella disponibilità del beneficiario per **l'intera durata dell'impegno (5 anni)**: devono quindi essere condotte dal richiedente alla data del 1° gennaio 2024 e la conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno, pena la non ammissibilità delle stesse. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.
- L'intervento si applica su appezzamenti **variabili**: durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio potrà interessare appezzamenti diversi da quelli della domanda iniziale.
- La superficie minima per aderire è di **5 ettari**.
- Le superfici che si vogliono mantenere sotto impegno per l'intervento SRA06 e che vengono utilizzate per rispettare l'obbligo A della BCAA8 di condizionalità dovranno essere selezionate nella apposita sezione della domanda nell'ambito delle superfici non a premio ma comunque assoggettate all'impegno (Altri utilizzi cover -AU cover)
- L'intervento si applica alle superfici dedicate alla coltivazione di seminativi, a esclusione dei prati avvicendati e dei terreni lasciati a riposo.

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa al bando SRA).

Possono essere richiesti a premio solo gli appezzamenti identificati nel piano colturale grafico con l'attributo **"Cover"** e possono essere inseriti nella sezione "AU cover" solo gli appezzamenti identificati nel piano colturale grafico con l'attributo **"Cover + deroga BCAA8"**

NB - alla luce di quanto disposto dal Reg. (UE) 2024/1468, l'obbligo A della BCAA 8 è stato stralciato dalla condizionalità rafforzata. Pertanto, le superfici utilizzate per rispettare l'obbligo A della BCAA8 della condizionalità rafforzata inserite nella sezione "AU cover" possono essere chieste a premio, modificando il Piano colturale grafico e presentando una nuova domanda.

La cover crop realizzata nell'ambito dell'intervento SRA 06 non può essere utilizzata come coltura secondaria per rispettare l'obbligo previsto dalla BCAA 7.

IMPEGNI

- Effettuare almeno una semina annuale di colture di copertura (cover crops)
Le cover possono essere seminate in purezza o in miscuglio, utilizzando una o più tra le seguenti specie:
 - Avena strigosa
 - Segale
 - Senape bianca
 - Facelia
 - Rafano
 - Veccia vellutata/ del Bengala
 - Trifoglio alessandrino
 - Sorgo
 - Panico
 - Vigna

- Crotalaria
- Loiessa
- Senape bruna
- Rucola

Sul riso possono essere utilizzate unicamente le seguenti specie:

- Veccia in purezza (si consiglia Veccia vellutata o villosa)
 - Trifoglio in purezza (si consiglia Trifoglio incarnato)
 - Miscuglio di leguminose e graminacee
 - Senape bruna
 - Rucola
 - Rafano
- Le colture di copertura devono essere effettivamente seminate ogni anno e non possono consistere nel ricaccio o nella auto risemina della coltura precedente o nello sviluppo di vegetazione spontanea.

Non è consentito l'utilizzo di seme autoprodotta.

Le fatture di acquisto della semente, con indicazione della specie, devono essere conservate in azienda.

- Utilizzare una quantità di semente tale da garantire la copertura del terreno. La dose di semente è quella suggerita dal fornitore, indicata nell'etichetta. La seminatrice deve essere accuratamente regolata per garantire l'esatta erogazione delle dosi di semina².
La semina a spaglio della cover è consentita, purché sia attuata una lavorazione del terreno che garantisca la germinazione omogenea e la copertura uniforme del terreno.
- La cover crop deve essere seminata entro **trenta giorni** dalla raccolta della coltura precedente³ e la semina della coltura successiva deve avvenire entro **trenta giorni** dalla terminazione della cover. La cover crop autunno-vernina non può in ogni caso essere eliminata prima della fine di febbraio. La presenza della cover in campo deve superare comunque 120 giorni.
- È consentito l'uso di soli mezzi meccanici per la devitalizzazione delle colture di copertura, a eccezione dei terreni su cui è abbinato l'intervento SRA03, per i quali è possibile l'uso di disseccanti. L'intera biomassa prodotta non deve essere asportata, ma interrata (sovescio), oppure allettata e lasciata sulla superficie del suolo come pacciamatura.
- Divieto di impiego di fertilizzanti di tipo chimico, prodotti fitosanitari o diserbanti sulle colture di copertura.
- Divieto di pascolamento.
- Su tutti gli appezzamenti che nel corso del quinquennio sono oggetto di impegno, indipendentemente dall'anno in cui vengono richiesti, è vietato l'uso dei fertilizzanti organici le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009 (ad es. sull'appezzamento A chiesto solo al secondo anno di impegno il divieto vale dal primo al quinto anno di impegno).
- Su tutti gli appezzamenti che nel corso del quinquennio sono oggetto di impegno, indipendentemente dall'anno in cui vengono richiesti, è vietato l'uso dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 (ad es. sull'appezzamento A chiesto solo al secondo anno di impegno il divieto vale dal primo al quinto anno di impegno).

² COVER CROP: SCHEDE TECNICHE PER LA COLTIVAZIONE, progetto "Dimostrazione dei benefici agronomici, economici e ambientali delle cover crop in Lombardia" finanziato nell'ambito della Misura 1, Operazione 1.2.01 "Progetti dimostrativi e azioni di informazione" dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia. https://sites.unimi.it/benco/wp-content/uploads/Cover-crop-schede-tecniche-coltivazione_LR.pdf

³ Per coltura precedente si intende sia la coltura principale, sia una coltura secondaria che segue la principale.

- La quantità della superficie accertata il primo anno di impegno deve essere mantenuta per tutta la durata del periodo di impegno.

Il fascicolo aziendale del richiedente nel piano colturale grafico dovrà riportare, oltre alla coltura principale, anche l'indicazione della coltura utilizzata come cover.

AMPLIAMENTI

Per l'intervento SRA06 **non sono consentiti ampliamenti** della superficie richiesta a premio, rispetto a quella accertata nel 2023.

PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per ettaro pari a:

Azione	Premio (€/ha)
Azione 6.1 - Colture di copertura	300

CUMULABILITÀ CON ALTRI INTERVENTI SRA/MISURE PSR 2014-2022/ECOSCHEMI

Per cumulabilità si intende la possibilità di adottare sulla stessa superficie sia gli impegni dell'intervento SRA06, sia gli impegni di altri interventi SRA/Ecoschemi.

Tutte le cumulabilità con i relativi premi sono riportate in dettaglio nell'Allegato F "IMPORTI PREMI CUMULATI SU UNA STESSA SUPERFICIE TRA INTERVENTI SRA/MISURE PSR 2014-2022/ECOSCHEMI".

Al fine di evitare il doppio finanziamento, per alcune cumulabilità il valore dei premi base è stato ridotto.

ATTIVAZIONE DI ALTRI INTERVENTI DELLO SVILUPPO RURALE SU SUPERFICI DIVERSE

Su superfici non interessate dagli impegni dell'intervento SRA06 è possibile attivare i seguenti interventi SRA/operazioni del PSR 2014-2022:

- SRA01
- SRA03
- SRA08
- SRA10
- SRA19 – AZIONI 2 E 3
- SRA22
- SRA28
- Operazione 8.1.02
- Operazione 10.1.06
- Operazione 10.1.07
- Operazione 10.1.08
- Operazione 10.1.09
- Operazione 10.1.12

Documentazione da allegare alla domanda:

Gli enti pubblici dovranno allegare alla domanda di sostegno/pagamento la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'allegato C per il regime "de minimis".

Documentazione da conservare in azienda

Durante il periodo d'impegno il beneficiario dovrà conservare in azienda:

- A integrazione delle registrazioni di fertilizzazione e trattamenti fitosanitari, già previste su tutta la SAU dalla condizionalità rafforzata, **registrazione delle operazioni colturali previste dagli impegni**

dell'intervento SRA con i seguenti elementi minimi: appezzamento con i riferimenti catastali, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, firma di chi esegue l'operazione

- **Etichette** della semente utilizzata per la cover crop, in cui deve essere riportata la specie e la dose consigliata di semente da utilizzare
- **Fatture** di acquisto della semente utilizzata per la cover

INTERVENTO SRA08 – GESTIONE DEI PRATI E DEI PASCOLI PERMANENTI

L'intervento è finalizzato alla salvaguardia della biodiversità, alla fornitura dei servizi ecosistemici e alla tutela delle risorse naturali, come suolo e acqua; inoltre concorre alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi.

L'intervento SRA08 prevede la seguente **azione**:

Azione 8.1 Gestione sostenibile dei prati permanenti.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE PER L'INTERVENTO

- Le superfici oggetto di impegno devono essere nella disponibilità del beneficiario per **l'intera durata dell'impegno (5 anni)**: devono quindi essere condotte dal richiedente alla data del 1° gennaio 2024 e la conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno, pena la non ammissibilità delle stesse. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.
- L'intervento si applica su appezzamenti **fissi**: gli appezzamenti sottoposti a impegno dovranno restare **gli stessi** in tutti gli anni di impegno. **Non sono ammesse compensazioni** tra superfici in aumento e in diminuzione durante il periodo di impegno.
- La superficie minima per aderire è di **1 ettaro**.
- L'intervento si applica su tutto il territorio regionale di pianura ISTAT.
- L'intervento si applica alle superfici dedicate alla coltivazione di **prato permanente**.
- A partire dal 2024, per le domande di sostegno non sono ammissibili a contributo le aree di demanio idrico soggette a concessione demaniale come individuate dall'allegato F della DGR 1615 del 18 dicembre 2023.

IMPEGNI

- Numero di sfalci del prato permanente e specifiche modalità di esecuzione:
 - Effettuare da 2 fino a un massimo di 4 sfalci all'anno, anziché 5 che rappresentano la pratica ordinaria.
Il primo taglio deve essere eseguito dopo la seconda decade di maggio.
 - Utilizzare le barre di involo per effettuare tutti gli sfalci.
Si consiglia di procedere con lo sfalcio dal centro dell'appezzamento verso la periferia, al fine di agevolare la fuga della fauna selvatica riducendone il rischio di collisione durante le operazioni di sfalcio.
- Assicurare il contenimento meccanico/manuale della flora invasiva tramite interventi di gestione delle specie invasive arbustive, arboree e in particolare erbacee (es. *Sicyos angulatus*, *Abutilon theophrasti*) con interventi localizzati, utilizzando ad es. decespugliatori, trince e scarificatori
- Divieto di utilizzo dei fertilizzanti chimici di sintesi
- È consentito solo l'utilizzo di diserbanti e altri prodotti fitosanitari ammessi dall'agricoltura biologica
- Effettuare l'ultimo sfalcio dell'anno entro il 30 settembre
- Compilare e aggiornare il registro delle operazioni colturali per l'intero periodo di impegno
- Divieto di utilizzo di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006.

- Divieto di utilizzo dei fertilizzanti organici le cui matrici costituenti non sono ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009
- Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno.

AMPLIAMENTI

L'ampliamento massimo della superficie che può essere richiesta a premio nella domanda di pagamento del 2024 è del 20% rispetto alla SOI accertata nella domanda del 2023

PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per ettaro pari a:

Azione	Premio (€/ha)
Azione 8.1 - Gestione sostenibile dei prati permanenti	110

ATTIVAZIONE DI ALTRI INTERVENTI DELLO SVILUPPO RURALE SU SUPERFICI DIVERSE

Su superfici non interessate dagli impegni dell'intervento SRA08 è possibile attivare i seguenti interventi SRA/operazioni del PSR 2014-2022:

- SRA01
- SRA03
- SRA06
- SRA10
- SRA19
- SRA22
- SRA28
- Operazione 8.1.02
- Operazione 10.1.01
- Operazione 10.1.02
- Operazione 10.1.03
- Operazione 10.1.04
- Operazione 10.1.06
- Operazione 10.1.07
- Operazione 10.1.08
- Operazione 10.1.09
- Operazione 10.1.10
- Operazione 10.1.12

PRINCIPI DI SELEZIONE

Se la dotazione finanziaria disponibile non fosse sufficiente a soddisfare le richieste di attivazione dell'intervento (in domande di sostegno o in domande di pagamento), queste ultime saranno ordinate in una graduatoria tenendo conto del punteggio attribuito con i principi di selezione riportati nella tabella che segue:

PRINCIPI DI SELEZIONE		PUNTI
1	Entità della superficie soggetta a impegno - SOI	55
2	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: Rete Ecologica Regionale	45

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO	100
---------------------------------	------------

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
1	Entità della superficie soggetta a impegno - SOI	55
1.1	Oltre i 10 ha	55
1.2	Da 10 ha compresi a 5 ha	45
1.3	Fino a 5 ha compresi	35

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
2	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: Rete Ecologica Regionale	45
2.1	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Rete Ecologica Regionale (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	45

I punteggi dei criteri 1 e 2 sono tra loro cumulabili.

A parità di punteggio verrà data priorità di ammissione a finanziamento all'impresa/società/ente con il titolare/rappresentante legale più giovane.

Documentazione da allegare alla domanda:

Gli enti pubblici dovranno allegare alla domanda di sostegno/pagamento la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'allegato C per il regime "de minimis".

Documentazione da conservare in azienda

Durante il periodo d'impegno il beneficiario dovrà conservare in azienda:

- A integrazione delle registrazioni di fertilizzazione e trattamenti fitosanitari, già previste su tutta la SAU dalla condizionalità rafforzata, **registrazione delle operazioni colturali previste dagli impegni dell'intervento SRA** con i seguenti elementi minimi: appezzamento con i riferimenti catastali, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, firma di chi esegue l'operazione
- **Foto georeferenziate** delle attività di sfalcio, con utilizzo di barre di involo solo per le domande che hanno aderito agli impegni nel 2024.

Le immagini⁴ dovranno essere prodotte utilizzando fotocamere o smartphone dotati di GPS, dopo aver attivato la funzione TAG GPS, in modo da acquisirne le informazioni geografiche utili al loro georiferimento sul Sistema Informativo Geografico di SISCO. Le fotocamere devono avere una risoluzione sufficiente da consentire la corretta rappresentazione della realtà riscontrata, che nello specifico deve:

- essere correttamente esposta (né buia, né eccessivamente chiara)
- possibilmente contenere (anche nello sfondo) sicuri riferimenti territoriali (case, manufatti, ecc...)

Non saranno ammesse fotografie con assenza dati GPS nella sezione dettagli delle proprietà della foto.

⁴ Per una corretta rappresentazione dell'immagine, la fotografia dovrà conformarsi alle seguenti raccomandazioni:

- foto panoramiche: scattate per ciascun appezzamento oppure ettaro di superficie su almeno due punti di ripresa posizionandosi sui vertici del campo;
- foto di dettaglio: scattate per ciascun appezzamento oppure ettaro di superficie su almeno due punti di ripresa posizionandosi all'interno dell'appezzamento;
- scattare almeno 2/3 foto per punto di ripresa.

INTERVENTO SRA10 – GESTIONE ATTIVA INFRASTRUTTURE ECOLOGICHE

L'intervento prevede un **pagamento annuale a ettaro** a favore dei beneficiari che assumono impegni gestionali relativi a:

- infrastrutture ecologiche collaudate a partire dal 2022 con l'operazione 4.4.01 (siepi e filari) e 4.4.02 (fasce tampone boscate e zone umide) del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022
- marcite.

L'intervento prevede le seguenti azioni:

Azione 10.1. Formazioni arboreo/arbustive

10.1.1 - Infrastruttura ecologica: Fasce Tampone;

10.1.2 - Infrastruttura ecologica: Siepi o Filari.

Azione 10.4 Prati umidi e Zone umide

10.4.2 - Infrastruttura ecologica: Zone umide.

Azione 10.5 Marcite

10.5.1 - Infrastruttura ecologica: Marcite.

Le azioni attivate contribuiscono alle funzioni di connessione ecologica, sosta, rifugio, alimentazione e riproduzione della fauna selvatica, nonché al mantenimento delle funzioni di protezione del suolo dall'erosione, alla salvaguardia delle risorse idriche e alla riduzione delle perdite di nutrienti nelle acque superficiali e sotterranee.

Ogni azione prevede un periodo di impegno di durata pari a **5 anni**.

Definizioni

Fascia tampone boscata: La fascia tampone boscata è un'area ad andamento lineare, o sinuoso, coperta da vegetazione arborea e arbustiva appartenente al contesto floristico e vegetazionale della zona, localizzata lungo scoline, fossi, rogge e canali di bonifica o altri corsi d'acqua che drenano acque dai campi coltivati. Lunghezza minima = 25 m, Larghezza minima = 6 m, Larghezza massima = 25 m. Le fasce tampone boscate devono essere costituite da almeno due specie arboree e due specie arbustive differenti.

Siepe: struttura vegetale plurispecifica, ad andamento lineare regolare o irregolare, costituita con specie arbustive e/o arboree appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona avente le seguenti caratteristiche tecniche: (i) larghezza minima pari a 2 m; (ii) lunghezza minima pari a 50 m. Le siepi devono essere composte da almeno 4 specie differenti arbustive e/o arboree. Le siepi possono essere semplici o composte, in quest'ultimo caso possono essere costituite da due o tre file di siepe semplice con interfila compresa fra 2 e 3 m.

Filare: formazione vegetale, mono o polispecifica, ad andamento lineare o sinuoso, composta da specie arboree appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona, governate ad alto fusto. I filari devono avere un sesto di impianto sulla fila compreso fra 5 e 7 m. I filari possono essere semplici o complessi quando sono costituiti da due file di filare semplice. Nel caso di filari complessi la distanza fra due file deve essere compresa fra 3 e 6 m. La lunghezza minima del filare è di 100 metri.

Zona umida: zona realizzata con l'operazione 4.4.02 del PSR 2014-22 e con l'azione 1 dell'intervento SRD04 del PSP 2023-27 su terreni agricoli in cui venga assicurata la presenza di acqua per non meno del 50% e non più dell'80% dell'area interessata, per almeno 8 mesi l'anno. I margini delle zone allagate devono avere un andamento irregolare, sinuoso e non rettilineo e devono avere differenti profondità della lama d'acqua. Le sponde sono invadite con specie palustri e con sistemi macchia-radura nella parte emersa.

Marcita: pratica agricola caratteristica prevalentemente della pianura padana per la coltivazione di prati che nella stagione invernale vengono sommersi da un velo d'acqua in modo da impedire il raffreddamento della superficie e consentire così alle specie prative di crescere anche a temperature molto basse.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE PER L'INTERVENTO

- Le superfici oggetto di impegno devono essere nella disponibilità del beneficiario per **l'intera durata dell'impegno (5 anni)**: devono quindi essere condotte dal richiedente alla data del 1° gennaio 2024 e la conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno, pena la non ammissibilità delle stesse. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.
- L'intervento si applica su appezzamenti **fissi**: gli appezzamenti sottoposti a impegno dovranno restare **gli stessi** in tutti gli anni di impegno. **Non sono ammesse compensazioni** tra superfici in aumento e in diminuzione durante il periodo di impegno.
- Esistenza dell'infrastruttura ecologica all'atto della presentazione della domanda di sostegno nell'ambito della superficie agricola totale aziendale

- Per le azioni 10.1 (fasce tampone e siepi e filari) e 10.4.2 (zone umide) dell'intervento SRA10, la superficie deve essere quella collaudata a partire dal 2022 con le relative operazioni della sottomisura 4.4 del PSR Lombardia 2014-2022 (operazione 4.4.01 per siepi e filari e operazione 4.4.02 per fasce tampone boscate e zone umide)
- Per azione 10.5.1 (marcite) dell'intervento SRA10 la superficie minima è pari a 1 ha

IMPEGNI

Sottoazione 10.1.1 – Fasce tampone e Sottoazione 10.1.2 – Siepi e filari

- Mantenere la formazione arboreo-arbustiva
 - Non diminuire il numero di specie accertate nel collaudo delle operazioni 4.4.01 e 4.4.02
 - Non ridurre il numero di piante accertate per fila nel collaudo dell'operazione 4.4.01
 - Non ridurre il numero di piante accertate nel collaudo dell'operazione 4.4.02
 - Non ridurre il numero di file accertate nel collaudo dell'operazione 4.4.01
 - Mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità degli interventi per tutto il periodo di impegno
- Eseguire i seguenti interventi di manutenzione attiva:
 - Mantenimento della densità della formazione lineare, con reintegrazione delle fallanze nelle formazioni arboreo/arbustive
 - Contenimento delle specie arboree e arbustive alloctone e/o invadenti nelle formazioni arboreo/arbustive
 - Potature strutturali regolamentate e asportazione dei residui di potatura nelle formazioni arboreo/arbustive
 Nel caso di necessaria reintegrazione delle fallanze, impiegare le specie indicate dalle disposizioni di attuazione dell'operazione 4.4.01 e 4.4.02 del PSR 2014-2022 Lombardia, utilizzando materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato da Cartellino del Produttore e, ove necessario, del Passaporto delle piante. Non è ammesso il rinfoltimento tramite talea autoprodotta
 - Eseguire irrigazioni di soccorso, qualora necessario
- divieto di impiego di prodotti fitosanitari compresi i diserbanti non residuali nelle formazioni arboreo/arbustive
- divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n. 75/2010 o del Reg. (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006.
- divieto di eliminazione delle formazioni arboreo/arbustive
- le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno.

Sottoazione 10.4.2 – Zone umide

- Mantenere un adeguato livello idrico e profondità diversificate nelle Zone umide assicurando la presenza di acqua per non meno del 50% e non più dell'80% dell'area interessata, per almeno 8 mesi l'anno. Le zone allagate devono avere differenti profondità della lama d'acqua (profondità massima 2 m)
- asportare l'erba sfalciata
- eseguire la manutenzione delle arginature che delimitano le zone umide, laddove pertinenti
- nella componente vegetale della parte emersa (sponde invadite con specie palustri e con sistemi macchia-radura) devono essere mantenute la densità di impianto e le specie arboree e arbustive così come collaudate con l'operazione 4.4.02 del PSR 2014-22, attraverso la sostituzione delle fallanze e la pulizia della vegetazione alloctona

- divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi i diserbanti non residuali
- divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n 75/2010 o del Reg. (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.
- le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno.

Azione 10.5 – Marcite

- Mantenere un adeguato livello idrico garantendo la sommersione invernale continua per almeno 60 giorni consecutivi
- asportare l'erba sfalciata
- eseguire la manutenzione delle arginature che delimitano le marcite, laddove pertinenti, e assicurare la sistemazione superficiale dei terreni, in modo che sia garantita la corretta circolazione dell'acqua
- divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi i diserbanti non residuali
- divieto di impiego dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n 75/2010 o del Reg. (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006. È consentito l'uso dei soli effluenti zootecnici
- divieto di effettuare pascolo e/o stazzo di bestiame
- le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno

PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per ettaro pari a:

Azione	Premio (€/ha)
10.1.1 siepi e filari	600
10.1.2 fasce tampone boscate	600
10.4.2 zone umide	600
10.5.1 marcite	450

ATTIVAZIONE DI ALTRI INTERVENTI DELLO SVILUPPO RURALE SU SUPERFICI DIVERSE

Su superfici non interessate dagli impegni dell'intervento SRA10 è possibile attivare i seguenti interventi SRA/operazioni del PSR 2014-2022:

- SRA01
- SRA03
- SRA06
- SRA08
- SRA19
- SRA22
- SRA28
- SRA29 (solo per le azioni 10.1 e 10.4)
- Operazione 8.1.02
- Operazione 10.1.01

- Operazione 10.1.02
- Operazione 10.1.03
- Operazione 10.1.04
- Operazione 10.1.06
- Operazione 10.1.07
- Operazione 10.1.08
- Operazione 10.1.09
- Operazione 10.1.10
- Operazione 10.1.12
- Misura 11 (solo per le azioni 10.1 e 10.4)

PRINCIPI DI SELEZIONE

Se la dotazione finanziaria disponibile non fosse sufficiente a soddisfare le richieste di attivazione dell'intervento (in domande di sostegno o in domande di pagamento), queste ultime saranno ordinate in una graduatoria tenendo conto del punteggio attribuito con i principi di selezione riportati nella tabella che segue:

PRINCIPI DI SELEZIONE AZIONE 10.1.1 - Fasce Tampone		PUNTI
1.1	Aree caratterizzate da criticità ambientali	60
1.2	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	40
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		100

CRITERI DI SELEZIONE AZIONE 10.1.1 - Fasce Tampone		PUNTI
1.1	Aree caratterizzate da criticità ambientali	60
1.1.1	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN) (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	60

CRITERI DI SELEZIONE AZIONE 10.1.1 - Fasce Tampone		PUNTI
1.2	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	40
1.2.1	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Rete Ecologica Regionale (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	40
1.2.2	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Natura 2000 (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	35
1.2.3	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Aree Protette (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	30

PRINCIPI DI SELEZIONE AZIONE 10.1.2 - Siepi e Filari		PUNTI
2	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	100
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		100

CRITERI DI SELEZIONE AZIONE 10.1.2 – Siepi e Filari		PUNTI
2	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	100
2.1	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Rete Ecologica Regionale (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	100
2.2	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Natura 2000 (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	75
2.3	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Aree Protette (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	50

PRINCIPI DI SELEZIONE AZIONE 10.4.2 – Zone umide		PUNTI
3	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	100
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		100

CRITERI DI SELEZIONE AZIONE 10.4.2 – Zone umide		PUNTI
3	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	100
3.1	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Rete Ecologica Regionale (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	100
3.2	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Natura 2000 (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	75
3.3	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Aree Protette (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	50

PRINCIPI DI SELEZIONE AZIONE 10.5.1 - Marcite		PUNTI
4	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	100
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		100

CRITERI DI SELEZIONE AZIONE 10.5.1 - Marcite		PUNTI
4	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	100
4.1	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Rete Ecologica Regionale (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	100
4.2	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Natura 2000 (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	75
4.3	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Aree Protette (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	50

I criteri 1.1, 1.2, 2, 3 e 4 sono tra loro cumulabili.

I sotto-criteri 1.2.1 e 1.2.2 e 1.2.3 NON sono tra loro cumulabili. Pertanto, verrà assegnato il punteggio relativo alla localizzazione prevalente. Qualora la superficie richiesta a premio ricada in egual misura su più localizzazioni, verrà attribuito il punteggio maggiore tra quelli previsti.

I sotto-criteri 2.1 e 2.2 e 2.3 NON sono tra loro cumulabili. Pertanto, verrà assegnato il punteggio relativo alla localizzazione prevalente. Qualora la superficie richiesta a premio ricada in egual misura su più localizzazioni, verrà attribuito il punteggio maggiore tra quelli previsti.

I sotto-criteri 3.1 e 3.2 e 3.3 NON sono tra loro cumulabili. Pertanto, verrà assegnato il punteggio relativo alla localizzazione prevalente. Qualora la superficie richiesta a premio ricada in egual misura su più localizzazioni, verrà attribuito il punteggio maggiore tra quelli previsti.

I sotto-criteri 4.1 e 4.2 e 4.3 NON sono tra loro cumulabili. Pertanto, verrà assegnato il punteggio relativo alla localizzazione prevalente. Qualora la superficie richiesta a premio ricada in egual misura su più localizzazioni, verrà attribuito il punteggio maggiore tra quelli previsti.

A parità di punteggio verrà data priorità di ammissione a finanziamento all'impresa/società/ente con il titolare/rappresentante legale più giovane.

Documentazione da allegare alla domanda:

Gli enti pubblici dovranno allegare alla domanda di sostegno/pagamento la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'allegato C per il regime "de minimis".

Documentazione da conservare in azienda/caricare in repository

A integrazione delle registrazioni di fertilizzazione e trattamenti fitosanitari, già previste su tutta la SAU dalla condizionalità rafforzata, deve essere conservata in azienda la **registrazione delle operazioni colturali previste dagli impegni dell'intervento SRA** con i seguenti elementi minimi: appezzamento con i riferimenti catastali, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, firma di chi esegue l'operazione.

INTERVENTO SRA14 – ALLEVATORI CUSTODI DELL'AGROBIODIVERSITÀ

L'intervento prevede un **sostegno a UBA** a favore dei beneficiari che si impegnano ad allevare razze locali a rischio di erosione genetica. L'intervento è finalizzato a salvaguardare la biodiversità, limitando il fenomeno di erosione delle risorse genetiche animali autoctone, soppiantate da razze di nuova introduzione più produttive, con migliori performances riproduttive e ubiquitarie.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE PER L'INTERVENTO

Oltre a quelle indicate nel capitolo 6 "Elementi trasversali a tutti gli interventi SRA", si descrivono di seguito le condizioni di ammissibilità specifiche per l'intervento:

I beneficiari devono essere conduttori di un allevamento con un codice di anagrafe zootecnica attivo alla data del 1° gennaio 2024.

I capi richiesti a premio devono:

- essere detenuti dal richiedente dal 1° gennaio 2024 fino alla fine del periodo di impegno (**5 anni**), pena la non ammissibilità degli stessi. Durante il periodo di impegno i capi oggetto di sostegno possono essere sostituiti da altri soggetti, purché questi ultimi siano introdotti in allevamento prima dell'uscita dei capi richiesti con la domanda di sostegno e contribuiscano al mantenimento delle UBA oggetto di impegno.
- appartenere a razze/popolazioni a rischio di estinzione/erosione iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare della legge n. 194/2015 oppure presenti in Anagrafe Nazionale e/o Elenchi Regionali di risorse genetiche
- avere codice di allevamento regionale ed essere iscritti nei libri genealogici/registri delle rispettive razze, di seguito indicate:

- **Bovini:** Varzese Ottonese, Cabannina, Bianca di Val Padana (o Modenese), Rendena, Bruna originaria
- **Ovini:** Pecora di Corteno, Pecora Brianzola, Pecora Ciuta, Pecora Bergamasca
- **Caprini:** Capra di Livo o Lariana, Capra Orobica o di Valgerola, Capra Frisa Valtellinese o Frontalasca, Capra Bionda dell'Adamello, Capra Verzaschese
- **Equini:** Cavallo Tiro Pesante Rapido (TPR), Asino Romagnolo

La soglia minima di UBA da richiedere a premio è pari a:

- **Ovi-caprini:** 1,5 UBA
- **Bovini:** 3 UBA
- **Equidi:** 1 UBA

IMPEGNI

- Allevare animali di una o più razze a rischio di estinzione/erosione genetica, anche appartenenti a specie diverse, tra quelle indicate al paragrafo "Condizioni di ammissibilità specifiche per l'intervento"
- Mantenere la consistenza della razza/popolazione per tutto il periodo di impegno.

AMPLIAMENTI

Per l'intervento **SRA14 nel 2024** gli ampliamenti sono consentiti senza limitazione.

PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per UBA pari a:

Azione	Premio (€/UBA)
Bovini	400
Equidi	235
Ovicaprini	260

Le UBA sono calcolate secondo la seguente tabella di conversione:

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Equidi di oltre sei mesi	1,0
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15

PRINCIPI DI SELEZIONE

Se la dotazione finanziaria disponibile non fosse sufficiente a soddisfare le richieste di attivazione dell'intervento (in domande di sostegno o in domande di pagamento), queste ultime saranno ordinate in una graduatoria tenendo conto del punteggio attribuito con i principi di selezione riportati nella tabella che segue:

PRINCIPI DI SELEZIONE		PUNTI
1	Essere in possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione, attinente alle tematiche trattate nel presente intervento, erogato da un ente di	100

	formazione accreditato nell'ambito dell'Operazione 1.1.01 PSR del 2014-22 o intervento SRH03 del PSP 2023-27 o di altre fonti di finanziamento (es. FSE). In alternativa, aver usufruito di un servizio di consulenza, attinente alle tematiche trattate nel presente intervento, nell'ambito dell'Operazione 2.1.01 del PSR 2014-22 o intervento SRH01 del PSP 2023-27.	
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		100

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
1	Essere in possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione o aver usufruito di un servizio di consulenza	100
1.1	Servizio di consulenza	100
1.2	Attestato di frequenza di un corso di formazione	50

I sotto-criteri 1.1 e 1.2 NON sono tra loro cumulabili. In caso di contestuale presenza di più sotto-criteri, verrà attribuito il punteggio maggiore tra quelli previsti.

A parità di punteggio verrà data priorità di ammissione a finanziamento all'impresa/società/ente con il titolare/rappresentante legale più giovane.

Documentazione da allegare alla domanda:

Per l'attribuzione del punteggio previsto dal macro-criterio di selezione n. 1, è necessario allegare gli attestati alla domanda di sostegno informatizzata.

Alla domanda di sostegno e di pagamento deve essere allegato l'**elenco** dei soggetti iscritti al Libro Genealogico estratto dalla Banca dati Associazione Nazionale di Razza/specie a cui appartengono i soggetti richiesti a premio (file pdf; nome "Elenco capi iscritti LG")

Gli enti pubblici dovranno allegare alla domanda di sostegno/pagamento la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'allegato C per il regime "de minimis".

Documentazione da conservare in azienda/caricare in repository

Durante il periodo d'impegno il beneficiario dovrà conservare in azienda l'elenco dei numeri di matricola dei soggetti presenti nell'allevamento alla data dell'ultimo rilievo utile alla gestione del Libro Genealogico. L'elenco deve essere caricato nell'apposita cartella presente nel **repository** dell'asset aziendale in Sis.Co.

DEMARCAZIONE CON DOMANDA UNICA

I capi oggetto di impegno per l'intervento SRA 14 non possono beneficiare del premio accoppiato zootecnia della domanda unica per i seguenti settori:

- Bovini da carne livello 1
- Interventi ovicaprini agnelle da rimonta

ATTIVAZIONE DI ALTRI INTERVENTI DELLO SVILUPPO RURALE

I beneficiari con impegno in corso sull'operazione 10.1.11 del PSR 2014-2022 non possono presentare domanda per l'intervento SRA14, anche con riferimento a capi diversi.

INTERVENTO SRA19 – RIDUZIONE IMPIEGO FITOFARMACI

L'intervento SRA19 prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano ad applicare tecniche di difesa fitosanitaria volte alla riduzione della deriva dei prodotti fitosanitari, a ridurre l'impiego di sostanze attive classificate come candidate alla sostituzione ai sensi del Reg. (CE) n. 1107/2009, nonché ad introdurre metodi di difesa più innovativi, che vanno oltre il mero impiego dei mezzi chimici.

Le finalità ambientali dell'intervento ne evidenziano la complementarità con la Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, oltre alle evidenti sinergie previste dalla Direttiva Quadro Acque (Dir. 2000/60/CE) e dalle Direttive Habitat (Dir. 92/43/CEE) e Uccelli (Dir. 2009/147/CE).

Con riferimento specifico al Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, approvato con Decreto 22 gennaio 2014, che fornisce delle disposizioni relative al corretto impiego dei prodotti fitosanitari, alla tenuta del registro dei trattamenti, al controllo periodico delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari e alle linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico, l'intervento si propone come maggiormente ambizioso, in quanto premia azioni di carattere volontario più virtuose rispetto a quelle già previste dal piano.

L'intervento SRA19 si articola in **tre azioni**:

Azione 19.1 - Riduzione del 50% della deriva dei prodotti fitosanitari;

Azione 19.2 - Riduzione dell'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive classificate come candidate alla sostituzione ai sensi del Reg. (CE) 1107/2009;

Azione 19.3 - Adozione di strategie avanzate di difesa delle colture basate sui metodi biotecnologici e biologici.

Tutte le tre azioni sono cumulabili tra di loro.

AZIONE 19.1 - RIDUZIONE DEL 50% DELLA DERIVA DEI PRODOTTI FITOSANITARI

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE

Per poter aderire all'Azione 19.1 devono essere rispettate le seguenti condizioni di ammissibilità:

- Le superfici oggetto di impegno devono essere nella disponibilità del beneficiario per **l'intera durata dell'impegno (5 anni)**: devono quindi essere condotte dal richiedente alla data del 1° gennaio 2024 e la conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno, pena la non ammissibilità delle stesse. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.
- L'intervento si applica su **appezzamenti variabili**: durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio potrà interessare appezzamenti diversi da quelli della domanda iniziale.
- È obbligatorio richiedere a premio **tutta la SAU aziendale sulla quale vengono eseguiti i trattamenti fitosanitari**, a eccezione di prati permanenti, pascoli e terreni lasciati a riposo e delle superfici coltivate a pioppo e altre specie arboree da legno. Le superfici interessate da una coltura da richiedere a premio per le quali il beneficiario non dispone di titoli di conduzione per l'intero anno solare oppure utilizzate per rispettare l'obbligo A della BCAA8 di condizionalità devono essere selezionate nella sezione della domanda riservata alle superfici non a premio ma assoggettate all'impegno. Tali superfici si intendono utili ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità. La sezione riservata alle superfici non a premio ma assoggettate all'impegno è denominata "Azione 1 - AU - Tutti i gruppi coltura".
NB - alla luce di quanto disposto dal Reg. (UE) 2024/1468, l'obbligo A della BCAA 8 è stato stralciato dalla condizionalità rafforzata. Pertanto, le superfici utilizzate per rispettare l'obbligo A della BCAA8 della condizionalità rafforzata inserite nella sezione "Azione 1 - AU - Tutti i gruppi coltura" possono essere chieste a premio, modificando il Piano colturale grafico e presentando una nuova domanda.
- La superficie minima di adesione, indipendentemente dall'indirizzo colturale e per tutta la durata del periodo di impegno, è pari a **1 ettaro**.

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa al bando SRA).

IMPEGNI

Sulle superfici oggetto di impegno, il beneficiario è tenuto a:

- **Ridurre l'effetto deriva durante la distribuzione dei prodotti fitosanitari almeno del 50% rispetto alla pratica colturale ordinaria.**

La riduzione della deriva viene ottenuta attraverso l'impiego di sistemi di trattamento e/o macchine/attrezzature specifici tra quelli di seguito elencati:

- ugelli antideriva ad induzione d'aria;
- ugelli a specchio per barre irroratrici per colture erbacee;
- manica d'aria per barre irroratrici a polverizzazione meccanica (esclusi gli interventi in pre-emergenza e post-emergenza precoce);
- sistemi di distribuzione localizzata (colture erbacee) o con schermature (colture arboree);
- sistemi con paratie per la chiusura del flusso d'aria;
- irroratrici a tunnel.

Gli ugelli devono essere sostituiti almeno due volte nel corso del periodo di impegno. Gli stessi devono essere acquistati nel primo anno di impegno ed installati prima dell'inizio dei trattamenti fitosanitari. **Limitatamente all'anno 2024, è ammessa anche l'installazione degli ugelli entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando sul BURL, avvenuta in data 18 aprile 2024.** La sostituzione deve avvenire entro il periodo di inizio dell'esecuzione dei trattamenti fitosanitari del 5° anno.

L'efficacia della riduzione dei singoli sistemi/macchine/attrezzature è riportata nel documento di orientamento del Ministero della Salute del 15 marzo 2017 "Misure di mitigazione del rischio per la riduzione della contaminazione dei corpi idrici superficiali da deriva e ruscellamento", consultabile al link: https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2644_allegato.pdf.

Le scelte adottate devono necessariamente essere riportate nel registro dei trattamenti per poter essere facilmente verificabili.

Le macchine utilizzate direttamente dal beneficiario devono essere presenti in azienda e caricate sul proprio asset aziendale, alla sezione "Macchine", presente su Sis.Co.

- Utilizzare macchine per la distribuzione dei prodotti fitosanitari che rispondono a precisi parametri di funzionalità operativa, per le quali è stata rilasciata una **certificazione volontaria di regolazione strumentale da parte di un Centro Prova autorizzato**, secondo quanto definito dal punto A.3.7 del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (D.M. 22 gennaio 2014). La certificazione deve essere eseguita due volte nel corso del quinquennio. La prima regolazione strumentale deve avvenire entro 6 mesi dall'inizio del periodo di impegno e la seconda entro il 31 dicembre del 4° anno.
- Mantenere per tutta la durata del periodo di impegno la quantità della superficie accertata il primo anno di impegno.

Inoltre, sulle superfici oggetto di impegno, è vietato l'utilizzo di:

- fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009;
- fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. N. 152/2006.

Riquadro 1 - RICORSO A PRESTATORI D'OPERA PER CONTO TERZI

Qualora si faccia ricorso a terzi per le operazioni di difesa e diserbo (impresa agromeccanica o altra impresa agricola con attività connessa di fornitura di servizi per conto terzi), il beneficiario è tenuto a conservare in azienda la seguente documentazione:

- fattura di prestazione d'opera riportante la dicitura: *“Trattamenti fitosanitari effettuati conformemente alle indicazioni contenute nel bando dell'intervento SRA19 Azione 1 - Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP 2023-2027 Regione Lombardia”*, con indicazione degli appezzamenti che sono stati trattati, della tipologia di sistemi di trattamento e/o macchine/attrezzature specifici e della data di acquisto e di installazione degli ugelli antideriva e/o a specchio
- copia delle certificazioni volontarie di regolazione strumentale dell'attrezzatura impiegata.

In fase di compilazione della domanda informatizzata, il beneficiario è tenuto a specificare i dati identificativi del soggetto prestatore d'opera.

AZIONE 19.2 - RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI SOSTANZE ATTIVE CLASSIFICATE COME CANDIDATE ALLA SOSTITUZIONE AI SENSI DEL REG. (CE) 1107/2009

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE

Per poter aderire all'Azione 19.2 devono essere rispettate le seguenti condizioni di ammissibilità:

- Le superfici oggetto di impegno devono essere nella disponibilità del beneficiario per **l'intera durata dell'impegno (5 anni)**: devono quindi essere condotte dal richiedente alla data del 1° gennaio 2024 e la conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno, pena la non ammissibilità delle stesse. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.
- L'intervento si applica su **appezzamenti variabili**: durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio potrà interessare appezzamenti diversi da quelli della domanda iniziale.
- La superficie minima per l'adesione, in relazione ai singoli gruppi di coltura, non deve essere inferiore a:
 - colture arboree: **1 ettaro**
 - colture orticole: **5 ettari**;
 - colture erbacee: **7 ettari**.

In alternativa, è possibile aderire con una superficie minima di **10 ettari** investita con le colture ammesse a premio, indipendentemente dall'estensione dei singoli gruppi di coltura.

- L'adesione deve riguardare **tutta la SAU aziendale investita con le colture ammesse a premio appartenenti a un medesimo gruppo di coltura** (colture arboree, colture erbacee, colture orticole). Le superfici interessate da una coltura da richiedere a premio per le quali il beneficiario non dispone di titoli di conduzione per l'intero anno solare oppure utilizzate per rispettare l'obbligo A della BCAA8 di condizionalità devono essere selezionate nella sezione della domanda riservata alle superfici non a premio ma assoggettate all'impegno. Tali superfici si intendono utili ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità. La sezione riservata alle superfici non a premio ma assoggettate all'impegno comprende i seguenti gruppi: Altri utilizzi Arboree *“Azione 2 – AU Arboree (fruttiferi, fragola e vite)”*, Altri Utilizzi Orticole *“Azione 2 - AU Orticole”*, Altri Utilizzi Seminativi *“Azione 2 – AU Seminativi”*.

NB – alla luce di quanto disposto dal Reg. (UE) 2024/1468, l'obbligo A della BCAA 8 è stato stralciato dalla condizionalità rafforzata. Pertanto, le superfici utilizzate per rispettare l'obbligo A della BCAA8 della condizionalità rafforzata inserite nella sezione riservata alle superfici non a premio ma assoggettate all'impegno possono essere chieste a premio, modificando il Piano colturale grafico e presentando una nuova domanda.

Riquadro 2 – ADESIONE ALL'AZIONE 19.2 CON UNO O PIU' GRUPPI DI COLTURA

Il beneficiario può aderire all'Azione 19.2 con uno o più gruppi di coltura.

Es. 1: Un'azienda che conduce terreni coltivati a pomodoro e mais ha la possibilità di aderire all'Azione 19.2 con i seguenti gruppi di coltura:

- Gruppo di coltura erbacee; *oppure*
- Gruppo di coltura orticole; *oppure*
- Entrambi i gruppi di coltura.

Es. 2: Un'azienda che conduce terreni coltivati a riso, mais e soia e intende aderire all'Azione 19.2 – Gruppo coltura erbacee deve aderire con tutta la superficie condotta a seminativo.

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa al bando SRA).

IMPEGNI

Sulle superfici oggetto di impegno, il beneficiario è tenuto a:

- **Limitare il numero dei trattamenti fitosanitari contenenti sostanze attive candidate alla sostituzione**, escluso il rame, fino a un massimo di interventi ammessi per coltura come evidenziato in Tabella 1. I gruppi di coltura su cui applicare l'azione 19.2 sono i seguenti:
 - colture erbacee;
 - colture arboree;
 - colture orticole.

L'elenco delle sostanze attive candidate alla sostituzione è definito dal Reg. 408/2015/UE e s.m.i. ed è consultabile alla pagina Food Safety dell'Unione Europea al seguente link: <https://ec.europa.eu/food/plants/pesticides/eu-pesticides-database> it.

Tabella 1 – dettaglio del numero massimo di trattamenti fitosanitari per coltura con sostanze attive candidate alla sostituzione, escluso il rame.

COLTURA	Numero massimo di interventi ammessi con sostanze attive candidate alla sostituzione
Colture arboree	
Actinidia	2
Albicocco	8
Ciliegio	6
Melo	13
Pero	18
Pesco	11
Susino	9
Vite	7
Fragola	7
Colture erbacee	
Avena, segale, triticale	1
Barbabietola da zucchero	4
Colza	2

Erba medica	0
Girasole	3
Farro	0
Frumento	1
Mais	2
Orzo	1
Pisello proteico	1
Riso	2
Soia	3
Sorgo	2
Colture orticole	
Aglio	6
Anguria	6
Asparago	5
Basilico	5
Bieta da costa e da orto	4
Carota	8
Cavolo rapa	1
Cavoli ad infiorescenza	7
Cavoli a testa	7
Cavoli a foglia	4
Cece	5
Cicoria	9
Cipolla	7
Dolcetta	10
Erbe fresche (*)	5
Fagiolino	8
Fagiolo	9
Finocchio	9
Indivia riccia e scarola	10
Lattughino	12
Lattuga	10
Mais dolce	3
Melanzana	11
Melone	7
Patata	10
Peperone	11
Pisello	9
Pomodoro da mensa	10
Pomodoro da industria	10
Porro	3
Prezzemolo	6
Radicchio	12
Rucola	10
Scalogno	3
Sedano	5
Spinacio	9
Zucca	5
Zucchini	8
(*) alloro, salvia, rosmarino, cerfoglio, erba cipollina, coriandolo, timo, dragoncello, aneto.	

N.B.: Il numero massimo di interventi con le sostanze attive candidate alla sostituzione riportato in tabella 1 può essere aggiornato in funzione della disponibilità sul mercato delle suddette sostanze per ciascuna coltura. Nel corso del periodo di impegno, pertanto, sia la SOI sia il numero massimo di interventi ammessi potrà variare, qualora per le colture oggetto di impegno non fossero più disponibili sostanze attive candidate alla sostituzione.

- Mantenere per tutta la durata del periodo di impegno la quantità della superficie accertata il primo anno di impegno, fatte salve diminuzioni dovute all'assenza in commercio di sostanze candidate alla sostituzione per le colture oggetto d'impegno, così come precisato al punto precedente.
- Per le colture arboree è ammesso il solo diserbo localizzato in bande, la cui larghezza complessiva non deve superare il 30% della superficie totale del frutteto/vigneto. Non sono ammessi interventi di diserbo nell'interfila.

Inoltre, sulle superfici oggetto di impegno, è vietato l'utilizzo di:

- fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009;
- fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. N. 152/2006.

AZIONE 19.3 – ADOZIONE DI STRATEGIE AVANZATE DI DIFESA DELLE COLTURE BASATE SUI METODI BIOTECNOLOGICI E BIOLOGICI

L'Azione 19.3 si articola nelle seguenti sotto-azioni:

- Sotto-azione 19.3.01 – Confusione e disorientamento sessuale su colture frutticole (Pomacee, Drupacee e Noce: melo, pero, albicocco, ciliegio, pesco, susino, noce);
- Sotto-azione 19.3.02 – Difesa avanzata su colture frutticole (melo, pero, albicocco, ciliegio, pesco, susino, actinidia, noce e olivo);
- Sotto-azione 19.3.03 – Confusione sessuale e antagonisti su vite;
- Sotto-azione 19.3.04 – Difesa avanzata su vite;
- Sotto-azione 19.3.07 – Difesa avanzata su colture erbacee (mais).

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE

Per poter aderire all'Azione 19.3 devono essere rispettate le seguenti condizioni di ammissibilità:

- Le superfici oggetto di impegno devono essere nella disponibilità del beneficiario per **l'intera durata dell'impegno (5 anni)**: devono quindi essere condotte dal richiedente alla data del 1° gennaio 2024 e la conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno, pena la non ammissibilità delle stesse. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.
- L'intervento si applica su **appezzamenti variabili**: durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio potrà interessare appezzamenti diversi da quelli della domanda iniziale.
- La superficie minima da porre sotto impegno, per tutta la durata del periodo di impegno, in relazione ai singoli gruppi di coltura, non deve essere inferiore a:
 - colture frutticole: **1 ettaro**;
 - vite: **1 ettaro**;
 - mais: **7 ettari**.
- Per le colture frutticole, l'adesione con tutta la SAU è riferita all'insieme delle colture per le quali è prevista l'applicazione del metodo innovativo scelto.
- L'adesione deve riguardare **tutta la SAU aziendale investita con le colture ammesse a premio appartenenti a un medesimo gruppo di coltura (colture frutticole, vite e mais)**. Le superfici interessate da una coltura da richiedere a premio per le quali il beneficiario non dispone di titoli di conduzione per l'intero anno solare oppure utilizzate per rispettare l'obbligo A della BCAA8 di condizionalità devono essere selezionate nella sezione della domanda riservata alle superfici non a premio ma assoggettate all'impegno. Tali superfici si intendono utili ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità.

La sezione riservata alle superfici non a premio ma assoggettate all'impegno comprende i seguenti gruppi: Altri Utilizzi Frutticole "Azione 3.1 - AU - Frutticole (Pomacee, Drupacee e Noce)", Altri Utilizzi Frutticole "Azione 3.2 - AU Frutticole", Altri Utilizzi Vite "Azione 3.3 - AU Vite", Altri Utilizzi Vite "Azione 3.4 - AU Vite", Altri Utilizzi Erbacee "Azione 3.7 - AU Erbacee".

NB - alla luce di quanto disposto dal Reg. (UE) 2024/1468, l'obbligo A della BCAA 8 è stato stralciato dalla condizionalità rafforzata. Pertanto, le superfici utilizzate per rispettare l'obbligo A della BCAA8 della condizionalità rafforzata inserite nella sezione riservata alle superfici non a premio ma assoggettate all'impegno possono essere chieste a premio, modificando il Piano colturale grafico e presentando una nuova domanda.

Le condizioni di adesione alle sotto-azioni e ai metodi di difesa biotecnologici e biologici sono descritte nel Riquadro 3.

Riquadro 3 - Condizioni di adesione all'Azione 19.3

Il beneficiario può aderire ad una o più sotto-azioni o ad uno o più metodi di difesa afferenti alla medesima sotto-azione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- Le sotto-azioni 19.3.01 - *Confusione e disorientamento sessuale su colture frutticole* e 19.3.02 - *Difesa avanzata su colture frutticole* sono tra loro alternative.
- I metodi di difesa previsti dalla sotto-azione 19.3.01 sono tra loro alternativi.
- Le sotto-azioni 19.3.03 - *Confusione sessuale e antagonisti su vite* e 19.3.04 - *Difesa avanzata su vite* sono tra loro alternative.
- I metodi di difesa previsti dalla sotto-azione 19.3.03 sono tra loro alternativi.
- I metodi di difesa previsti dalla sotto-azione 19.3.04 sono tra loro alternativi.
- È possibile aderire a **sotto-azioni** diverse su **superfici diverse**, a condizione che siano condotte con colture diverse.

Es. 1 - Un'azienda che conduce terreni coltivati a vite e terreni coltivati a mais può aderire contemporaneamente alla sotto-azione 19.3.03 e alla sotto-azione 19.3.07. L'adesione alla sotto-azione 19.3.03 deve avvenire con tutta la SAU coltivata a vite; l'adesione alla sotto-azione 19.3.07 deve avvenire con tutta la SAU coltivata a mais.

Es. 2 - Un'azienda che conduce terreni coltivati a melo non può aderire alla sotto-azione 19.3.01 con parte della superficie e contemporaneamente alla sotto-azione 19.3.02 con la restante parte della superficie coltivata a melo.

- È possibile attuare **più metodi di difesa** afferenti alla **sotto-azione 19.3.02 su superfici diverse**, a condizione che siano condotte con colture diverse.

Es. 3 - Un'azienda che conduce terreni coltivati a melo, pero e olivo deve aderire con tutta la SAU interessata da queste colture alla sotto-azione 19.3.02; ha però la possibilità di aderire al metodo di difesa 19.3.02.3 con tutta la SAU coltivata a melo, al metodo di difesa 19.3.02.7 con tutta la SAU coltivata a pero e al metodo 19.3.02.8 con tutta SAU coltiva a olivo.

Viceversa, se la medesima azienda intende aderire al metodo 19.3.02.9, dovrà necessariamente porre sotto impegno sia l'intera SAU condotta a melo, sia l'intera SAU condotta a pero e aderire con tutta la SAU coltivata a olivo al metodo 19.3.02.8.

- Non è possibile aderire a **più sotto-azioni** sulla **medesima superficie**.
- Non è possibile attuare **più metodi di difesa** afferenti ad una **medesima sotto-azione** sulla **medesima superficie**.

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa al bando SRA).

IMPEGNI

Sulle superfici oggetto di impegno, il beneficiario è tenuto a:

- Impiegare almeno un **metodo di difesa a basso impatto ambientale** tra quelli indicati in Tabella 2. Per tutti gli impegni descritti, la distribuzione dei prodotti fitosanitari, l'impiego dei dispenser di feromoni o l'applicazione dei feromoni in forma liquida per la confusione sessuale e il lancio degli

antagonisti naturali devono avvenire secondo le prescrizioni di etichetta e nel rispetto di tutte le indicazioni fornite da parte del produttore.

- Mantenere per tutta la durata del periodo di impegno la quantità della superficie accertata il primo anno di impegno.

➤ Tabella 2 – Sotto-azioni dell'Azione 19.3 con relativa descrizione.

Sotto-azione	Metodi di difesa	Impegni specifici
<p>19.3.01 - Confusione e disorientamento sessuale su Frutticole (Pomacee, Drupacee e Noce)</p>	<p>19.3.01.1 - Confusione sessuale con dispenser tradizionali o spray (aerosol).</p>	<p>Attuare il metodo della confusione sessuale per la difesa delle Pomacee e del noce contro la Carpocapsa (<i>Cydia pomonella</i>) e delle Drupacee contro la Tignola orientale del pesco (<i>Cydia molesta</i>) attraverso l'impiego dei dispenser tradizionali.</p> <p>Il periodo minimo di permanenza in campo non deve essere inferiore a 150 giorni tra il 1° marzo e il 30 settembre.</p> <p>È ammissibile l'esecuzione di n. 1 trattamento insetticida esclusivamente contro la prima generazione di <i>Cydia molesta</i> e/o <i>Cydia pomonella</i>.</p>
	<p>19.3.01.2 - Confusione sessuale con dispenser biodegradabili.</p>	<p>Attuare il metodo della confusione sessuale per la difesa delle Pomacee e del noce contro la Carpocapsa (<i>Cydia pomonella</i>) e delle Drupacee contro la Tignola orientale del pesco (<i>Cydia molesta</i>) attraverso l'impiego di dispenser biodegradabili.</p> <p>Il periodo minimo di permanenza in campo non deve essere inferiore a 150 giorni tra il 1° marzo e il 30 settembre.</p> <p>È ammissibile l'esecuzione di n. 1 trattamento insetticida esclusivamente contro la prima generazione di <i>Cydia molesta</i> e/o <i>Cydia pomonella</i>.</p>
	<p>19.3.01.3 - Confusione sessuale in forma liquida.</p>	<p>Eseguire almeno n. 8 interventi contro la Carpocapsa (<i>Cydia pomonella</i>) e contro la Tignola orientale del pesco (<i>Cydia molesta</i>) con feromoni sessuali in forma liquida, ad intervalli di 15 giorni, nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre.</p>
<p>19.3.02 – Difesa avanzata su Frutticole</p>	<p>19.3.02.1 - Utilizzo di <i>Bacillus subtilis</i> o <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> su actinidia, melo, pero, albicocco, pesco, susino e ciliegio per la difesa dalle batteriosi.</p>	<p>Utilizzare formulati a base di <i>Bacillus subtilis</i> o <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> per la difesa di actinidia, melo, pero, albicocco, pesco, susino e ciliegio contro le batteriosi.</p> <p>Divieto di utilizzo di formulati a base di rame durante la stagione vegetativa.</p> <p>Sulle drupacee è ammesso l'utilizzo di prodotti rameici nella fase di caduta delle foglie e durante il riposo vegetativo.</p>
	<p>19.3.02.2 - Utilizzo di Bicarbonato di potassio, Laminarina, Olio essenziale di arancio su melo e pero per la difesa dalla Ticchiolatura.</p>	<p>Utilizzare formulati a base di Bicarbonato di potassio, Laminarina, Olio essenziale di arancio per il controllo della Ticchiolatura su melo e pero.</p> <p>È vietato l'impiego di sostanze attive ad azione fungicida contro la Ticchiolatura oltre la fase fenologica di frutto-noce.</p>

	<p>19.3.02.3 - Utilizzo di Azadiractina A su melo per la difesa da Afide grigio (<i>Dysaphis plantaginea</i>).</p>	<p>Utilizzare formulati a base di Azadiractina A per la difesa del melo contro l'afide grigio. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive ad azione aficida per il controllo specifico di questa avversità.</p>
	<p>19.3.02.4 - Utilizzo di <i>Bacillus subtilis</i>, <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>, Bicarbonato di potassio su Drupacee per la difesa da Monilia.</p>	<p>Utilizzare formulati a base di <i>Bacillus subtilis</i>, <i>Bacillus amyloliquefaciens</i>, Bicarbonato di potassio per la difesa delle Drupacee contro la Monilia. È ammesso l'impiego di altre sostanze attive ad azione fungicida esclusivamente in fase di pre-fioritura, per un massimo di n. 2 trattamenti.</p>
	<p>19.3.02.5 - Utilizzo di <i>Bacillus thuringiensis</i> su melo, pero, olivo, albicocco, pesco, susino e ciliegio contro larve ricamatrici, Tignola del pesco (<i>Anarsia lineatella</i>) e Tignola dell'olivo (<i>Prays oleae</i>).</p>	<p>Utilizzare prodotti fitosanitari a base di <i>Bacillus thuringiensis</i> per la difesa di melo, pero, olivo, albicocco, pesco, susino e ciliegio contro le larve ricamatrici, la Tignola del pesco e la Tignola dell'olivo. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico di queste avversità.</p>
	<p>19.3.02.6 - Utilizzo del Virus della granulosi (CpGV) su melo, pero e noce contro Carpocapsa (<i>Cydia pomonella</i>).</p>	<p>Utilizzare formulati a base di Virus della granulosi (CpGV) su melo, pero e noce contro la Carpocapsa. È vietato l'impiego di sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico di queste avversità, ad eccezione dello Spinosad.</p>
	<p>19.3.02.7 - Utilizzo di Rincoti Antocoridi su pero, contro <i>Psylla piri</i>.</p>	<p>Eseguire almeno n. 1 lancio di Rincoti Antocoridi per il controllo della psilla nei terreni coltivati a pero. È vietato l'impiego di sostanze attive ad azione insetticida, ad eccezione dei bagnanti per la rimozione della melata.</p>
	<p>19.3.02.8 - Utilizzo di Spinosad su olivo contro la Mosca (<i>Bactrocera oleae</i>) nelle formulazioni Spintor Fly o Tracer Fly.</p>	<p>Utilizzare esche insetticide a base di Spinosad per il controllo della Mosca negli oliveti. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico di questa avversità.</p>
	<p>19.3.02.9 - Utilizzo di <i>Aureobasidium pullulans</i> su melo e pero contro <i>Erwinia amylovora</i> e <i>Gloesporium</i>.</p>	<p>Utilizzare formulati a base di <i>Aureobasidium pullulans</i> per il controllo di <i>Erwinia amylovora</i> e <i>Gloesporium</i> su melo e pero. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive per il controllo specifico di queste avversità.</p>
<p>19.3.03 – Confusione sessuale e antagonisti su vite</p>	<p>19.3.03.1 - Confusione sessuale con dispenser tradizionali o spray (aerosol) per la difesa dalla Tignoletta della vite (<i>Lobesia botrana</i>) e dalla Cocciniglia farinosa della vite (<i>Planococcus ficus</i>).</p>	<p>Attuare il metodo della confusione sessuale per la difesa dalla Tignoletta e dalla Cocciniglia farinosa. Il periodo minimo di permanenza in campo dei dispenser tradizionali non deve essere inferiore a 150 giorni tra il 1° marzo e il 30 settembre. Per la confusione sessuale in forma spray, eseguire almeno n. 8 interventi, ad intervalli di 15 giorni, nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico di queste avversità.</p>

	19.3.03.2 - Utilizzo di <i>Anagyrus vladimiri</i> per il controllo delle Cocciniglie.	Eseguire almeno n. 2 lanci dell'insetto antagonista <i>Anagyrus vladimiri</i> per il controllo delle Cocciniglie. Divieto di impiego di sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico di questa avversità.
19.3.04 – Difesa avanzata su vite	19.3.04.1 - Utilizzo di <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , Bicarbonato di potassio, <i>Aureobasidium pullulans</i> , <i>Phytium oligandrum</i> , Eugenolo – Geraniolo – Timolo, <i>Trichoderma atroviride</i> per il controllo della Botrite (<i>Botrytis cinerea</i>).	Utilizzare formulati a base di <i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , Bicarbonato di potassio, <i>Aureobasidium pullulans</i> , <i>Phytium oligandrum</i> , Eugenolo – Geraniolo – Timolo, <i>Trichoderma atroviride</i> per la difesa della vite contro la Botrite. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive ad azione antibotritica.
	19.3.04.2 - Utilizzo di Cerevisane contro Botrite, Oidio e Peronospora.	Eseguire almeno n. 5 trattamenti fitosanitari con formulati a base di Cerevisane per la difesa contro la peronospora, l'odio e la botrite della vite.
	19.3.04.3 - Utilizzo di Bicarbonato di potassio, <i>Ampelomyces quisqualis</i> , <i>Bacillus pumilus</i> , Cos-Oga contro l'Oidio.	Eseguire almeno n. 5 trattamenti fitosanitari con formulati a base di <i>Ampelomyces quisqualis</i> , <i>Bacillus pumilus</i> , Cos-Oga Bicarbonato di potassio, per la difesa della vite contro l'Oidio.
	19.3.04.4 - Utilizzo di Laminarina e/o Olio essenziale di arancio contro Oidio e Peronospora.	Eseguire almeno n. 5 trattamenti fitosanitari con formulati a base di Laminarina e/o Olio essenziale di arancio per la difesa della vite contro Oidio e Peronospora.
	19.3.04.5 - Utilizzo di <i>Trichoderma</i> contro il Mal dell'esca.	Utilizzare formulati a base di <i>Trichoderma</i> spp. Per il controllo del Mal dell'Esca sulla vite. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive ad azione fungicida per il controllo specifico di questa avversità.
	19.3.04.6 - Utilizzo di <i>Bacillus thuringiensis</i> contro le tignole (<i>Eupoecilia ambiguella</i> e <i>Lobesia botrana</i>).	Utilizzare formulati a base di <i>Bacillus thuringiensis</i> per la difesa della vite contro le tignole. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico di queste avversità.
19.3.07 – Difesa avanzata su colture erbacee	19.3.07.1 - Utilizzo di <i>Trichogramma</i> e/o <i>Bacillus thuringiensis</i> , senza impiego di insetticidi fogliari specifici per il controllo della Piralide del mais (<i>Ostrinia nubilalis</i>).	Utilizzare formulati a base di <i>Trichogramma</i> spp. e/o <i>Bacillus thuringiensis</i> per il controllo della Piralide sul mais. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive ad azione insetticida per il controllo specifico di questa avversità.
	19.3.07.2 - Utilizzo di <i>Aspergillus flavus</i> ceppo MUCL5941 come antagonista dei ceppi produttori di aflatossine del mais.	Utilizzare formulati a base di <i>Aspergillus flavus</i> ceppo MUCL5941 per contrastare la diffusione dei ceppi di <i>Aspergillus flavus</i> produttori di aflatossine sul mais. È vietato l'impiego di ulteriori sostanze attive ad azione fungicida per il controllo specifico di questa avversità.

Inoltre, sulle superfici oggetto di impegno, è vietato l'utilizzo di:

- fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009;
- fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. N. 152/2006.

PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per ettaro di Superficie oggetto d'impegno (SOI) per ogni azione attivata sulle superfici aziendali.

Azione. 19.1

Il premio annuale, valido per ciascuna coltura, è pari a **14,00 €/ha**.

In caso di attivazione dell'Azione 19.2 e/o dell'Azione 19.3 sulla medesima superficie, il premio riconosciuto per l'Azione 1 rimane invariato.

Azione. 19.2

Il premio annuale, per ogni singolo gruppo coltura, è riportato nella seguente tabella:

Gruppo coltura - Azione 19.2	Premio (€/ha)
Colture arboree (frutticole e vite)	180
Seminativi	50
Colture orticole	180

In caso di contestuale adesione, sulla stessa superficie, all'azione 19.3, i premi riconosciuti per l'azione 19.2 rimangono invariati.

In caso di contestuale adesione, sulla stessa superficie, all'azione 19.1, o sia all'azione 19.1, sia all'azione 19.3, i premi riconosciuti per l'azione 19.2 vengono ridotti, come indicato nella seguente tabella

Gruppo coltura - Azione 19.2	Combinazione con:	Premio - Azione 19.2 (€/ha)
Colture arboree (frutticole e vite)	Az. 19.1 <i>oppure</i> (Az. 19.1 + Az. 19.3)	168
Seminativi	Az. 19.1 <i>oppure</i> (Az. 19.1 + Az. 19.3)	45
Colture orticole	Az. 19.1	167

Azione. 19.3

Il premio annuale per ogni singola sotto-azione è riportato nella seguente tabella:

Sotto-azione - Azione 19.3	Premio (€/ha)
19.3.01 – Frutticole (Pomacee, Drupacee e Noce) - Confusione e disorientamento sessuale	205
19.3.02 – Frutticole - Difesa avanzata	125
19.3.03 – Vite - Confusione sessuale e antagonisti	185
19.3.04 – Vite - Difesa avanzata	115
19.3.07 – Colture Erbacee - Difesa avanzata	100

In caso di contestuale adesione, sulla stessa superficie, all'azione 19.1, o all'azione 19.2, o sia all'azione 19.1, sia all'azione 19.2, i premi riconosciuti per l'azione 19.3 vengono ridotti, come riportato nella seguente tabella.

Sotto-azione - Azione 19.3	Combinazione con:	Premio - Azione 19.3 (€/ha)
19.3.01 – Frutticole (Pomacee, Drupacee e Noce) - Confusione e disorientamento sessuale	<i>Az. 19.2 oppure (Az. 19.1 + Az. 19.2)</i>	188
19.3.02 – Frutticole - Difesa avanzata	<i>Az. 19.2 oppure (Az. 19.1 + Az. 19.2)</i>	110
19.3.03 – Vite - Confusione sessuale e antagonisti	<i>Az. 19.1 oppure Az. 19.2 oppure (Az. 19.1 + Az. 19.2)</i>	173
19.3.04 – Vite - Difesa avanzata	<i>Az. 19.1 oppure Az. 19.2 oppure (Az. 19.1 + Az. 19.2)</i>	103
19.3.07 – Colture Erbacee - Difesa avanzata	<i>Az. 19.1 oppure Az. 19.2 oppure (Az. 19.1 + Az. 19.2)</i>	95

CUMULABILITÀ CON ALTRI INTERVENTI SRA / MISURE PSR 2014-2022 / ECOSCHEMI

Per cumulabilità si intende la possibilità di adottare sulla stessa superficie, sia gli impegni dell'intervento SRA19, sia gli impegni di altri interventi SRA/Misure del PSR 2014-2022/Ecoschemi.

Tutte le cumulabilità con i relativi premi sono riportate in dettaglio nell'Allegato F "IMPORTI PREMI CUMULATI SU UNA STESSA SUPERFICIE TRA INTERVENTI SRA/MISURE PSR 2014-2022/ECOSCHEMI".

Al fine di evitare il doppio finanziamento, per alcune cumulabilità il valore dei premi base è stato ridotto.

ATTIVAZIONE DI ALTRI INTERVENTI DELLO SVILUPPO RURALE SU SUPERFICI DIVERSE

Azione 19.1

Sulle superfici non interessate dagli impegni dell'Azione 19.1 possono essere attivati i seguenti interventi SRA:

- SRA03 (tutte le azioni);
- SRA08;
- SRA10 (tutte le azioni);
- SRA22 (tutte le azioni);
- SRA28 (tutte le azioni).

Sulle superfici non interessate dagli impegni dell'Azione 19.1 possono essere attivate le seguenti operazioni del PSR 2014-2022 con impegni ancora in essere:

- Operazione 8.1.02;
- Operazione 10.1.03;
- Operazione 10.1.04;
- Operazione 10.1.06;
- Operazione 10.1.07;
- Operazione 10.1.08;
- Operazione 10.1.09.

Azione 19.2

Sulle superfici non interessate dagli impegni dell'Azione 19.2 possono essere attivati i seguenti interventi SRA:

- SRA01 (macro-coltura erbacee): solo in caso di adesione a SRA19.2 con il solo gruppo di coltura arboree;
- SRA01 (macro-coltura arboree): solo in caso di adesione a SRA19.2 con il solo gruppo di coltura orticole e/o seminativi;
- SRA03 (tutte le azioni);
- SRA06: solo in caso di adesione a SRA19.2 con il solo gruppo di coltura arboree;
- SRA08;
- SRA10 (tutte le azioni);
- SRA19 (azione 3);
- SRA 22 (tutte le azioni);
- SRA28 (tutte le azioni).

Sulle superfici non interessate dagli impegni dell'Azione 19.2 possono essere attivate le seguenti operazioni del PSR 2014-2022 con impegni ancora in essere:

- Operazione 8.1.02;
- Operazione 10.1.03;
- Operazione 10.1.04;
- Operazione 10.1.06;
- Operazione 10.1.07;
- Operazione 10.1.08;
- Operazione 10.1.09.

Azione 19.3

Sulle superfici non interessate dagli impegni dell’Azione 19.3 possono essere attivati i seguenti interventi SRA:

- SRA01;
- SRA03 (tutte le azioni);
- SRA06
- SRA08
- SRA10 (tutte le azioni);
- SRA19 (azione 2);
- SRA 22 (tutte le azioni);
- SRA28 (tutte le azioni).

Sulle superfici non interessate dagli impegni dell’Azione 19.3 possono essere attivate le seguenti operazioni del PSR 2014-2022 con impegni ancora in essere:

- Operazione 8.1.02;
- Operazione 10.1.01;
- Operazione 10.1.03;
- Operazione 10.1.04;
- Operazione 10.1.06;
- Operazione 10.1.07;
- Operazione 10.1.08;
- Operazione 10.1.09.

PRINCIPI E CRITERI DI SELEZIONE

Se la dotazione finanziaria disponibile non fosse sufficiente a soddisfare le richieste di attivazione dell’intervento (in domande di sostegno o in domande di pagamento), queste ultime saranno ordinate in una graduatoria tenendo conto del punteggio attribuito con i principi di selezione riportati nella tabella che segue:

Principi di selezione		Punteggio
1	Entità della superficie soggetta a impegno (SOI)	60
2	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: Natura 2000 e/o Aree protette	30
3	Essere in possesso di attestato di frequenza di un corso di formazione, attinente alle tematiche trattate nel presente intervento, erogato da un ente di formazione accreditato nell’ambito dell’Operazione 1.1.01 PSR del 2014-22 o intervento SRH03 del PSP 2023-27 o di altre fonti di finanziamento (es. FSE). In alternativa, aver usufruito di un servizio di consulenza, attinente alle tematiche trattate nel presente intervento, nell’ambito dell’Operazione 2.1.01 del PSR 2014-22 o intervento SRH01 del PSP 2023-2027	10
Totale punteggio massimo		100

Criteri di selezione		Punteggio
1	Entità della superficie soggetta a impegno (SOI)	60
1.1	Per Azione 1:	
1.1.1	- Oltre 30 ha	20
1.1.2	- Fino a 30 ha	10
1.2	Per Azione 2 - Erbacee e Orticole:	
1.2.1	- Oltre 30 ha	15
1.2.2	- Da 10 ha a 30 ha compresi	10
1.2.3	- Fino a 10 ha compresi	5
1.2	Per Azione 2 - Arboree:	
1.2.4	- Oltre i 10 ha	15
1.2.5	- Da 5 ha a 10 ha compresi	10
1.2.6	- Fino a 5 ha compresi	5
1.3	Per Azione 3 - Frutticole e Vite:	
1.3.1	- Oltre i 10 ha	15
1.3.2	- Da 5 ha a 10 ha compresi	10
1.3.3	- Fino a 5 ha compresi	5
1.3	Per Azione 3 - Mais:	
1.3.4	- Oltre 30 ha	15
1.3.5	- Da 10 ha a 30 ha compresi	10
1.3.6	- Fino a 10 ha compresi	5
2	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali: Natura 2000 e/o Aree protette	30
2.1	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio nelle azioni 1, 2 e 3 ricadente in Natura 2000 (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	30
2.2	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio nelle azioni 1, 2 e 3 ricadente in Aree Protette (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	25
3	Essere in possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione o aver usufruito di un servizio di consulenza	10
3.1	Servizio di consulenza	10
3.2	Corso di formazione	5

I punteggi dei principi di selezione 1, 2 e 3 sono tra loro cumulabili.

I sotto-criteri 1.1., 1.2 e 1.3 sono tra loro cumulabili.

N.B.: il punteggio relativo al sotto-criterio 1.1. viene assegnato in caso di adesione alla sola Azione 1 e non viene assegnato in caso di contestuale adesione alla Azione 2 e/o alla Azione 3.

Sotto-criterio 1.2: i punteggi relativi all'*Azione 2 - Erbacee e Orticole* sono cumulabili con quelli relativi all'*Azione 2 - Arboree*.

Sotto-criterio 1.3: i punteggi relativi all'*Azione 3 - Frutticole e Vite* sono cumulabili con quelli relativi all'*Azione 3 - Mais*.

I sotto-criteri 2.1. e 2.2. non sono tra loro cumulabili, pertanto viene assegnato il punteggio relativo alla localizzazione prevalente. Qualora la superficie richiesta a premio ricada in egual misura su più localizzazioni, verrà attribuito il punteggio maggiore tra quelli previsti.

NB - Per i sotto-criteri 2.1 e 2.2, qualora la superficie richiesta per le Azioni 1, 2 e 3 sia la medesima, essa viene contata una sola volta.

I sotto-criteri 3.1 e 3.2 non sono tra loro cumulabili. In caso di contestuale presenza dei due sotto-criteri, viene attribuito il punteggio maggiore tra quelli previsti.

A parità di punteggio verrà data priorità di ammissione a finanziamento all'impresa agricola/società con il titolare/rappresentante legale più giovane.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Per l'attribuzione del punteggio previsto dal macro-criterio di valutazione n. 3, è necessario allegare gli attestati alla domanda di sostegno informatizzata.

Gli enti pubblici dovranno allegare alla domanda di sostegno/pagamento la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'allegato C per il regime "de minimis".

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE IN AZIENDA

Il beneficiario è tenuto a conservare in azienda la seguente documentazione:

- fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari;
- registro dei trattamenti fitosanitari, già previsto dalla condizionalità rafforzata, integrato con l'indicazione della azione attivata e dalle voci aggiuntive dettagliate in seguito.

Per i beneficiari aderenti all'Azione 19.1:

- registro dei trattamenti fitosanitari, integrato con le seguenti voci aggiuntive:
 - indicazione del sistema di trattamento/ macchina o attrezzatura scelta per la riduzione della deriva;
 - indicazione delle date di sostituzione degli ugelli antideriva e degli ugelli a specchio.
- fatture di acquisto degli ugelli antideriva e/o degli ugelli a specchio;
- fatture relative alle prestazioni per l'effettuazione delle operazioni di difesa e diserbo da parte del contoterzista, che dovranno riportare l'apposita dicitura segnalata negli impegni sopra descritti;
- certificato di regolazione strumentale della macchina irroratrice, rilasciato dal Centro prova autorizzato, ai sensi del punto A.3.7 comma 4 del D.M. 22 gennaio 2014;
- certificato di regolazione strumentale della macchina irroratrice utilizzata dal contoterzista, rilasciato dal Centro prova autorizzato, ai sensi del punto A.3.7 comma 4 del D.M. 22 gennaio 2014.

Per i beneficiari aderenti all'Azione 19.3:

- fatture relative all'acquisto degli strumenti/prodotti/organismi indispensabili per l'attuazione del metodo di difesa scelto (dispenser per la confusione sessuale, antagonisti naturali, prodotti fitosanitari a base di microrganismi, ecc.);
- registro dei trattamenti fitosanitari, integrato con le seguenti voci aggiuntive:

- indicazione della sotto-azione e del metodo di difesa attivato sulle superfici aziendali;
- dati relativi all'attuazione del metodo della confusione sessuale con dispenser tradizionali o spray: data di installazione ed eventuale sostituzione dei dispenser, numero dei dispenser posizionati sulle parcelle oggetto di intervento;
- dati relativi all'attuazione del metodo della confusione sessuale in forma liquida: data di esecuzione dei trattamenti e relative quantità per parcella oggetto di intervento;
- dati relativi all'utilizzo degli antagonisti naturali: data del lancio degli organismi utili e relative quantità per parcella oggetto di intervento.

DEMARCAZIONE OCM

Nel caso di soci di Organizzazioni di Produttori (OP) o di Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) il sostegno per interventi analoghi all'intervento SRA19 può essere finanziato con l'intervento settoriale specifico, qualora attivato nei relativi Programmi operativi. I soci delle OP/AOP che non beneficiano del sostegno in ambito OCM possono accedere al sostegno per le colture trattate dalle OP/AOP nell'ambito dell'intervento SRA19.

L'azienda che intende attivare strategie di confusione sessuale e difesa avanzata deve scegliere se aderire alle sotto-azioni 19.3.1 e 19.3.2 dell'intervento SRA19 oppure a quelle corrispondenti previste nei piani operativi di Organizzazioni di Produttori (OP) o di Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) nell'ambito dell'intervento settoriale OCM ortofrutta.

Inoltre, le aziende che beneficiano della produzione integrata, prevista nei piani operativi di Organizzazioni di Produttori (OP) o di Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) nell'ambito dell'intervento settoriale OCM ortofrutta, indipendentemente dalla coltura coinvolta:

- non possono aderire all'azione 1 e all'azione 2 dell'intervento SRA 19;
- possono aderire alle sotto-azioni 19.3.1 e 19.3.2 dell'intervento SRA19, se non beneficiano di analoghe strategie di difesa avanzata delle colture basate sui metodi biotecnologici attivate nell'ambito dell'intervento settoriale OCM ortofrutta.

INTERVENTO SRA22 - IMPEGNI SPECIFICI RISAIE

La risaia costituisce un habitat assai ricco di biodiversità, specialmente per le popolazioni di uccelli acquatici (ardeidi, limicoli, anatidi e rallidi) che la frequentano per la sosta e l'alimentazione e svolge un ruolo complementare rispetto alle zone umide naturali, posizionandosi lungo le rotte migratorie.

Nel corso degli ultimi decenni, tuttavia, l'evoluzione delle tecniche colturali ha determinato sia la "competizione" sull'uso dell'acqua con altre colture, sia la minaccia di una "trappola ecologica" per gli organismi acquatici, fonte di alimentazione per l'avifauna.

La tecnica della semina in acqua contribuisce a raggiungere i seguenti obiettivi ambientali:

- Migliorare l'habitat per specie tipiche degli ambienti umidi. La presenza dell'acqua un mese prima rispetto alla semina interrata, infatti, favorisce lo sviluppo di microfauna e

invertebrati, con conseguente incremento della capacità trofica per l'avifauna degli ambienti acquatici.

- Razionalizzare l'uso della risorsa irrigua. La semina in acqua, anticipando la sommersione delle camere e la circolazione dell'acqua nei canali, permette l'innalzamento precoce dei livelli di falda, la generazione delle colature e delle risorgive (fontanili), a vantaggio dell'irrigazione dei territori posti a quote altimetriche inferiori, aumentando, di fatto, l'efficienza d'uso dell'acqua per un uso plurimo.

L'intervento si articola in 2 azioni tra loro combinabili sulla stessa superficie:

- **Azione 1)** Semina in acqua.
- **Azione 2)**
 - **Sotto-azione 2.1:** Realizzazione di un fosso di specifiche dimensioni all'interno della camera di risaia, nel quale dovrà essere garantito un livello minimo di acqua e l'inerbimento di un argine di risaia per l'intero ciclo colturale del riso, mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea per favorire la permanenza delle specie selvatiche;
in alternativa alla realizzazione del fosso
 - **Sotto-azione 2.2:** destinare una porzione di superficie, investita a risaia nell'anno precedente, a un'area da mantenere costantemente allagata e non coltivata.

Gli effetti ambientali di tali azioni possono essere rafforzati mediante impegni aggiuntivi che richiedono il mantenimento delle stoppie (IA.1) o della sommersione durante i mesi invernali (IA.2) e l'utilizzo di soli mezzi meccanici nel controllo della vegetazione degli argini (IA.3).

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE PER L'INTERVENTO

- Le superfici oggetto di impegno devono essere nella disponibilità del beneficiario per **l'intera durata dell'impegno (5 anni)**: devono quindi essere condotte dal richiedente alla data del 1° gennaio 2024 e la conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno, pena la non ammissibilità delle stesse. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.
- L'intervento si applica su appezzamenti **variabili**: durante il periodo d'impegno la superficie richiesta a premio potrà interessare appezzamenti diversi da quelli della domanda iniziale.

Superficie minima coltivata a riso:

- **Per l'azione 1)**: la superficie minima oggetto di impegno deve essere almeno il **10%** della superficie aziendale coltivata a riso e comunque non deve essere inferiore a **1 ettaro**
- **Per l'azione 2) Sottoazione 2.1:** la superficie minima oggetto di impegno deve essere almeno il **10%** della superficie aziendale coltivata a riso e comunque non deve essere inferiore a **1 ettaro**
- **Per l'azione 2) Sottoazione 2.2:** sono ammissibili superfici coltivate a riso l'anno precedente alla presentazione della domanda (sia domanda di sostegno che domanda di pagamento), per un'estensione **non superiore all'1,2%**⁵ della superficie aziendale investita a risaia condotta il primo anno di impegno e non inferiore a **1.000 m²**.

⁵ È stata inserita una tolleranza dello 0,2% rispetto all'1% indicato nel CSR per agevolare l'adesione in caso di superfici irregolari.

L'azione si applica alle superfici coltivate con riso.

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul sito istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa al bando SRA).

IMPEGNI

Azione 1 - Semina in acqua

- Il beneficiario deve garantire sui terreni oggetto di impegno l'esecuzione della semina in acqua.

La sommersione delle camere deve avvenire almeno due giorni prima della semina del riso.

Il livello dell'acqua di sommersione deve essere mantenuto a circa 3-5 cm fino all'asciutta di radicamento (allungamento della prima foglia di 1,5-2 cm). La durata dell'asciutta di radicamento deve essere ridotta al minimo.

Successivamente, in fase vegetativa della coltura, il livello ottimale dell'acqua di sommersione è compreso tra i 5 e i 10 cm.

Al fine di massimizzare l'efficienza della concimazione azotata e ridurre le perdite per volatilizzazione dell'ammoniaca, l'azoto va distribuito nel primo intervento in copertura su terreno completamente asciutto, con l'accortezza di provvedere alla sommersione nell'arco di 24-48 ore.

Prima dell'inizio del ciclo riproduttivo, è opportuno prevedere un periodo di asciutta di durata indicativa di 7-10 giorni.

Infine, nel periodo che precede l'asciutta di preraccolta, è opportuno mantenere la sommersione sino alla fase di maturazione cerosa.

- Su tutti gli appezzamenti che nel corso del quinquennio sono oggetto di impegno, indipendentemente dall'anno in cui vengono richiesti, è vietato l'uso dei fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009 (ad es. sull'appezzamento A chiesto solo al secondo anno di impegno il divieto vale dal primo al quinto anno di impegno).
- Su tutti gli appezzamenti che nel corso del quinquennio sono oggetto di impegno, indipendentemente dall'anno in cui vengono richiesti, è vietato l'uso di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. (ad es. sull'appezzamento A chiesto solo al secondo anno di impegno il divieto vale dal primo al quinto anno di impegno)
- La quantità della superficie accertata il primo anno di impegno deve essere mantenuta per tutta la durata del periodo di impegno.

Sottoazione 2.1 - Realizzazione di un fosso di specifiche dimensioni

- Realizzare ogni anno del periodo di impegno, all'interno della camera di risaia, in **qualsunque posizione, uno o più fossi** a sezione trapezoidale. Le dimensioni del fosso possono essere le seguenti:
 1. Almeno 60 cm (base maggiore del trapezio posta in alto) di larghezza e almeno 40 cm di profondità;

2. Almeno 60 cm di larghezza e 60 cm di profondità;
3. Almeno 80 cm di larghezza e 100 cm di profondità.

In ciascuna camera di risaia il rapporto fra la lunghezza del/dei fosso/i e la superficie oggetto di impegno deve essere almeno di **100 metri per ettaro**. Al fine di rispettare tale condizione il premio può essere richiesto per una superficie inferiore a quella della camera di risaia interessata

Il fosso deve essere realizzato prima della sommersione iniziale della risaia nell'anno di assunzione dell'impegno e deve rimanere allagato anche durante le fasi di asciutta, nel periodo tra la sommersione iniziale della camera in primavera e il suo prosciugamento in prossimità della raccolta.

Ove necessario, il fosso deve essere collegato a solchi secondari atti a farvi confluire l'acqua di sommersione durante le fasi di asciutta. Affinché il sostegno dell'operazione sia giustificato, il fosso deve essere appositamente realizzato allo scopo di favorire la biodiversità e quindi non può coincidere con solchi adacquatori o scoline. La tipologia di fosso può essere differenziata per camera di risaia.

- Mantenere inerbito un argine di risaia per l'intero ciclo colturale del riso, mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea. L'argine da mantenere inerbito deve interessare almeno un lato della camera di risaia. In caso di semina dell'argine devono essere utilizzate specie autoctone.
- Su tutti gli appezzamenti che nel corso del quinquennio sono oggetto di impegno, indipendentemente dall'anno in cui vengono richiesti, è vietato l'uso dei fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009 (ad es. sull'appezzamento A chiesto solo al secondo anno di impegno il divieto vale dal primo al quinto anno di impegno).
- Su tutti gli appezzamenti che nel corso del quinquennio sono oggetto di impegno, indipendentemente dall'anno in cui vengono richiesti, è vietato l'uso di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. (ad es. sull'appezzamento A chiesto solo al secondo anno di impegno il divieto vale dal primo al quinto anno di impegno)
- La quantità della superficie accertata il primo anno di impegno deve essere mantenuta per tutta la durata del periodo di impegno.

Sottoazione 2.2 - Porzione superficie allagata non coltivata

- Sulla superficie oggetto di impegno è vietata la coltivazione del riso e ogni altra coltivazione agricola nonché la pratica dell'acquacoltura.
- La superficie oggetto di impegno deve essere mantenuta costantemente allagata nel periodo compreso tra la sommersione iniziale delle camere di risaia destinate alla produzione (primavera) e il loro prosciugamento funzionale alla raccolta (asciutta di preraccolta).
- Sulla superficie oggetto di impegno, compresi gli argini, è vietato l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari. Il controllo della vegetazione deve essere effettuato solo con mezzi meccanici nel rispetto dei periodi di riproduzione della fauna selvatica. In assenza di sommersione sono consentite lavorazioni e operazioni di arieggiamento del suolo, al fine di

prevenire fenomeni di anossia delle acque. Al termine del periodo di impegno, per tali superfici non vi sono vincoli a tornare alla condizione originaria.

- Su tutti gli appezzamenti che nel corso del quinquennio sono oggetto di impegno, indipendentemente dall'anno in cui vengono richiesti, è vietato l'uso dei fertilizzanti le cui matrici costituenti non siano ricomprese tra quelle definite ai sensi del Reg. (UE) 2019/1009 (ad es. sull'appezzamento A chiesto solo al secondo anno di impegno il divieto vale dal primo al quinto anno di impegno).
- Su tutti gli appezzamenti che nel corso del quinquennio sono oggetto di impegno, indipendentemente dall'anno in cui vengono richiesti, è vietato l'uso di fanghi in agricoltura e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. (ad es. sull'appezzamento A chiesto solo al secondo anno di impegno il divieto vale dal primo al quinto anno di impegno)
- La quantità della superficie accertata il primo anno di impegno deve essere mantenuta per tutta la durata del periodo di impegno.

IMPEGNI OPZIONALI – AZIONE 1 e AZIONE 2

Gli impegni opzionali devono essere attuati **almeno due volte** tra il primo e il quarto anno di impegno. **Non possono essere attivati il quinto anno.** Possono essere richiesti anche su una SOI inferiore a quella richiesta con l'impegno base, ma la quantità richiesta la prima volta deve essere confermata negli anni successivi.

IA.1 – MANTENIMENTO DELLE STOPPIE

L'impegno IA.1 non è compatibile sulla stessa superficie con l'impegno IA.2. Tale impegno (IA.1) è abbinabile all'Azione 1 e alla Sotto-azione 2.1

- Mantenere, dopo la raccolta del riso, le stoppie in campo almeno fino alla fine di febbraio dell'anno seguente, al fine di proteggere la fauna selvatica. La trebbiatura del riso dovrà essere effettuata con uno dei seguenti metodi:
 1. Taglio dei culmi con le pannocchie che lascia stoppie di altezza variabile, da cui è asportata la parte terminale
 2. "Sgranatura" della spiga che lascia i culmi in piedi e le pannocchie svuotate costituendo un habitat di altezza ottimale per la tutela dell'avifauna migratoria

IA.2 – SOMMERSIONE INVERNALE DELLE RISAIE

L'impegno IA.2 non è compatibile sulla stessa superficie con l'impegno IA.1. Tale impegno (IA.2) è abbinabile all'Azione 1 e alla Sotto-azione 2.1.

- Mantenere nella camera di risaia uno strato d'acqua profondo almeno 5 cm per almeno 60 giorni nel periodo compreso fra la raccolta e la fine del mese di febbraio dell'anno seguente. Per sgrondare velocemente l'acqua nella fase precedente alla preparazione del letto di semina è opportuno dotare le camere di una rete di solchi. Gli argini delle camere eventualmente degradati, vanno ripristinati.

IA.3 – CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE DEGLI ARGINI CON MEZZI MECCANICI

L'impegno IA.3 - controllo della vegetazione degli argini con mezzi meccanici è abbinabile all'Azione 1 e alla Sotto-azione 2.1.

- Su tutti gli argini della camera di risaia non utilizzare erbicidi e realizzare il controllo della vegetazione solo con mezzi meccanici

AMPLIAMENTI

Per l'azione 1 – semina in acqua, l'ampliamento massimo della superficie che può essere richiesta a premio nella domanda di pagamento (conferma) del 2024 è del 20% rispetto alla SOI accertata nella domanda del 2023

PREMIO ANNUALE

È concesso un pagamento annuale per ettaro pari a:

Azione	Premio (€/ha)
Azione 1 – Semina in acqua	200
Azione 2.1 Realizzazione di un fosso di specifiche dimensioni Argine inerbito	175
Azione 2.2 Porzione superficie allagata non coltivata	147,78

Impegni aggiuntivi	Premio (€/ha)
Impegno aggiuntivo IA1 (Az. 1 e 2.1) Mantenimento delle stoppie	50
Impegno aggiuntivo IA2 (Az. 1, 2.1 e 2.2) Sommersione invernale	200
Impegno aggiuntivo IA3 (Az. 1 e 2.1) Controllo della vegetazione degli argini con mezzi meccanici (3 argini)	90

CUMULABILITÀ CON ALTRI INTERVENTI SRA/MISURE PSR 2014-2022/ECOSCHEMI

Per cumulabilità si intende la possibilità di adottare sulla stessa superficie sia gli impegni dell'intervento SRA22, sia gli impegni di altri interventi SRA/Misure del PSR 2024-2022.

Tutte le cumulabilità con i relativi premi sono riportate in dettaglio nell'Allegato F "IMPORTI PREMI CUMULATI SU UNA STESSA SUPERFICIE TRA INTERVENTI SRA/MISURE PSR 2014-2022/ECOSCHEMI".

Al fine di evitare il doppio finanziamento, per alcune cumulabilità il valore dei premi base è stato ridotto.

ATTIVAZIONE DI ALTRI INTERVENTI DELLO SVILUPPO RURALE SU SUPERFICIE DIVERSE

Su superfici non interessate dagli impegni dell'intervento SRA22 è possibile attivare i seguenti interventi SRA/operazioni del PSR 2014-2022:

- SRA03
- SRA06
- SRA08
- SRA10
- SRA19
- SRA28

- SRA29
- Operazione 8.1.02
- Operazione 10.1.01 (solo per l'azione 1-semina in acqua)
- Operazione 10.1.03 (solo per l'azione 1-semina in acqua)
- Operazione 10.1.04
- Operazione 10.1.06
- Operazione 10.1.07
- Operazione 10.1.08
- Operazione 10.1.09
- Operazione 11.1.01
- Operazione 11.2.01

PRINCIPI DI SELEZIONE

Se la dotazione finanziaria disponibile non fosse sufficiente a soddisfare le richieste di attivazione dell'intervento (in domande di sostegno o in domande di pagamento), queste ultime saranno ordinate in una graduatoria tenendo conto del punteggio attribuito con i principi di selezione riportati nella tabella che segue:

PRINCIPI DI SELEZIONE		PUNTI
1	Aziende biologiche o aderenti al sistema di qualità nazionale produzione integrata (SQNPI)	55
2	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	45
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		100

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
1	Aziende biologiche o aderenti al sistema di qualità nazionale produzione integrata (SQNPI)	55
1.1	Azienda biologica	55
1.2	Azienda che aderisce al sistema di qualità nazionale produzione integrata (SQNPI)	50

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
2	Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	45
2.1	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Aree Protette (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	45
2.2	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Rete Ecologica Regionale (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	40
2.3	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Natura 2000 (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	30

I punteggi dei criteri 1 e 2 sono tra loro cumulabili.

I sotto-criteri 1.1 e 1.2 NON sono tra loro cumulabili.

I sotto-criteri 2.1 e 2.2 e 2.3 NON sono tra loro cumulabili. Pertanto, verrà assegnato il punteggio relativo alla localizzazione prevalente. Qualora la superficie richiesta a premio ricada in egual misura su più localizzazioni, verrà attribuito il punteggio maggiore tra quelli previsti.

NB: Per i sotto-criteri 2.1, 2.2 e 2.3, qualora la superficie richiesta a premio per le Azioni 1 e 2 sia la stessa, viene contata una sola volta.

A parità di punteggio verrà data priorità di ammissione a finanziamento:

- 1) **all'azienda con il maggior numero di azioni richieste per l'intervento SRA22**
- 2) **all'impresa/società/ente con il titolare/rappresentante legale più giovane**

Documentazione da conservare in azienda

A integrazione delle registrazioni di fertilizzazione e trattamenti fitosanitari, già previste su tutta la SAU dalla condizionalità rafforzata, deve essere conservata in azienda **la registrazione delle operazioni colturali previste dagli impegni dell'intervento SRA** con i seguenti elementi minimi: appezzamento con i riferimenti catastali, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, firma di chi esegue l'operazione

INTERVENTO SRA29 – PAGAMENTO AL FINE DI ADOTTARE E MANTENERE PRATICHE E METODI DI PRODUZIONE BIOLOGICA

L'intervento prevede un **pagamento annuale per ettaro di SAU** a favore degli agricoltori o delle associazioni di agricoltori che aderiscono al metodo di produzione di agricoltura biologica.

L'intervento contribuisce a ridurre il rischio di inquinamento e degrado delle matrici ambientali connesso all'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti e a promuovere la salvaguardia della risorsa "acqua", la tutela della risorsa "suolo", la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell'aria.

L'intervento si articola in due **azioni**:

SRA29.1 Azione - Conversione all'agricoltura biologica;

SRA29.2 Azione - Mantenimento dell'agricoltura biologica

La durata del periodo di conversione per i seminativi e per i prati permanenti è pari a due anni e per le colture perenni diverse dai prati permanenti è pari a tre anni, salvo deroghe, così come previsto dal Regolamento (UE) 848/2018.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ SPECIFICHE PER L'INTERVENTO

- Le superfici oggetto di impegno devono essere nella disponibilità del beneficiario per **l'intera durata dell'impegno (5 anni)**: devono quindi essere condotte dal richiedente alla data del 1° gennaio 2024 e la conduzione deve essere assicurata fino alla fine del periodo di impegno, pena la non ammissibilità delle stesse. È consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell'impegno.

- L'intervento si applica su appezzamenti **fissi**: gli appezzamenti sottoposti a impegno dovranno restare **gli stessi** in tutti gli anni di impegno. **Non sono ammesse compensazioni** tra superfici in aumento e in diminuzione durante il periodo di impegno.
- È obbligatorio aderire con **tutta la SAU aziendale** oppure con tutta la SAU riferita a unità di produzione separate e distinguibili dalle unità non biologiche (aziende miste).
- Dal momento che questo intervento risponde all'obiettivo specifico OS9, relativo alla qualità, sicurezza e produzione sostenibile degli alimenti, i richiedenti dell'intervento SRA29 non possono destinare le loro produzioni agricole a impianti di biogas.

Le **aziende miste** (con parte della superficie biologica e parte convenzionale) sono ammesse ai benefici della SRA 29 solo se soddisfano contemporaneamente i seguenti requisiti:

- a) sono costituite da unità di produzione biologica separate e distinguibili dalle unità non biologiche; la separazione deve essere garantita da:
 - fasce tampone boscate;
 - siepi e filari;
 - fasce inerbite di almeno 7 metri;
 - strade bianche o asfaltate di almeno 7 metri (no capezzagne)
- b) le superfici delle unità di produzione biologica e non biologica sono destinate a colture che non appartengono allo stesso macrogruppo colturale, come sotto specificato:

Macrogruppo colture arboree: Agrumi – Fruttiferi - Frutta a guscio e castagno – Olivo – Vite

Macrogruppo colture erbacee: Industriali – Leguminose - Seminativi – Riso - Ortive - Foraggiere – Prati permanenti

Le aziende con unità di produzione non biologiche:

- site in regioni **non confinanti con la Lombardia**

oppure

- site in regioni **confinanti con la Lombardia, ma in province che non confinano** con quelle lombarde in cui si trova l'unità biologica
- site in regioni **confinanti con la Lombardia, in province che confinano** con quelle lombarde in cui si trova l'unità biologica a una distanza superiore a 50 km

sono ammesse ai benefici di SRA29, perché è garantita la separazione fisica tra i corpi aziendali ed è improbabile un utilizzo promiscuo dei mezzi di produzione.

Le superfici eleggibili per l'Azione SRA29.1 "Conversione all'agricoltura biologica" devono essere state notificate per la prima volta **precedentemente all'avvio del periodo di impegno (1° gennaio anno della domanda di sostegno)**. Queste superfici potranno ricevere il pagamento dell'Azione SRA29.1 per l'intera annualità **solo se il periodo di conversione termina in data successiva al 30/6** dell'anno a cui si riferisce la domanda.

Le superfici eleggibili per l'Azione SRA29.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica" devono essere presenti in una notifica nello stato di "pubblicata" precedentemente all'avvio del periodo di impegno **(1° gennaio anno della domanda di sostegno)**.

Le superfici biologiche che, prima dell'adesione all'intervento SRA29 o durante il periodo di impegno, abbiano subito da parte dell'Organismo di Controllo un **declassamento** da "biologico" a "in conversione al metodo biologico" possono accedere unicamente all'azione **SRA29.2**.

La **SOI minima** per potere aderire all'intervento è pari a:

- Collina e Montagna ISTAT = 0,5 ha
- Pianura ISTAT = 1 ha

Le superfici biologiche interessate da una coltura da assoggettare all'impegno per le quali il beneficiario non dispone di titoli di conduzione per l'intero anno solare, oppure poste in conversione al metodo di produzione biologica in data successiva al 1° gennaio 2024, oppure utilizzate per rispettare l'obbligo A della BCAA8 di condizionalità devono essere selezionate nella sezione della domanda riservata alle superfici non a premio ma assoggettate all'impegno. Tali superfici si intendono utili ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità.

La sezione riservata alle superfici non a premio ma assoggettate all'impegno comprende i gruppi **"Altri Utilizzi Biologici-conversione" (AUB-C)** e **"Altri Utilizzi Biologici-mantenimento" (AUB-M)**.

NB – alla luce di quanto disposto dal Reg. (UE) 2024/1468, l'obbligo A della BCAA 8 è stato stralciato dalla condizionalità rafforzata. Pertanto, le superfici utilizzate per rispettare l'obbligo A della BCAA8 della condizionalità rafforzata inserite nella sezione riservata alle superfici non a premio ma assoggettate all'impegno possono essere chieste a premio, modificando il Piano colturale grafico e presentando una nuova domanda.

Le superfici non richieste a premio e non inserite nella sezione Altri Utilizzi Biologici devono essere selezionate come **Altri Utilizzi (AU)**.

L'intervento si applica su tutto il territorio regionale e a **tutte le tipologie culturali** esclusi i terreni a riposo. Nei comuni ubicati in aree svantaggiate di montagna i **prati permanenti/pascoli/prati-pascolo** sono ammissibili solo se l'azienda conduce per l'intero anno solare un **allevamento biologico** di bovini e/o ovicaprini e/o suini ubicato in Regione Lombardia. In questo caso la superficie ammissibile è di 1 ha per ogni UBA biologica allevata.

La maggiorazione del premio per **"Bovini-ovicaprini-Suini"**, da sommare al premio del gruppo coltura "foraggiere" e/o "prati permanenti", è ammessa solo in presenza di un **allevamento biologico** ed è concesso esclusivamente con i seguenti rapporti UBA biologiche e superficie a foraggiere e/o prati permanenti biologici:

- 1 UBA/ettaro in collina e montagna ISTAT;
- 1,5 UBA/ettaro in pianura ISTAT.

Per il calcolo della densità di carico si potrà fare riferimento a tutte le superfici destinate all'alimentazione del **proprio allevamento biologico** inserite nel fascicolo aziendale.

L'allevamento biologico deve essere **notificato alla data del 1° gennaio 2024**.

Il foraggio biologico deve essere reimpiegato nel proprio allevamento.

Il premio, quindi, non è concesso nel caso in cui il prodotto ottenuto venga ceduto (a titolo oneroso o gratuito) ad altre aziende.

Le UBA sono calcolate secondo la seguente tabella di conversione:

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Equidi di oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5
Altri suini	0,3

DEMARCAZIONE CON DOMANDA UNICA

La maggiorazione del premio per “**Bovini-ovicaprini-Suini**” non può essere riconosciuta ai beneficiari che abbiano richiesto il pagamento per la riduzione dell’antimicrobico resistenza e per il benessere animale (**Eco-schema 1**) per il proprio allevamento biologico, indipendentemente dal numero di capi biologici che vengono utilizzati per il calcolo della maggiorazione del premio per “**Bovini-ovicaprini-Suini**”.

IMPEGNI

- Applicazione del metodo di produzione di agricoltura biologica di cui al Reg. (UE) 2018/848 e relativi regolamenti attuativi riguardanti la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici, su tutta la superficie oggetto di impegno, per tutta la durata del periodo di impegno.
- Sulle superfici richieste a premio deve essere **portato a termine il ciclo colturale ordinario**, che si conclude con la raccolta delle produzioni, a eccezione dei nuovi impianti di colture frutticole e viticole, non ancora produttivi.
- Iscrizione del beneficiario nell’elenco nazionale degli operatori biologici per tutto il periodo di impegno (dal 1° gennaio del primo anno di impegno al 31 dicembre del quinto anno di impegno).

I richiedenti che, al momento della domanda di sostegno, non risultano ancora iscritti devono garantire l’iscrizione entro il 30 giugno del primo anno di impegno, pena la decadenza della domanda.

L’interruzione prolungata dell’iscrizione all’elenco nazionale degli operatori biologici per tutto il periodo di impegno comporta la riduzione fino all’esclusione del premio, con conseguente restituzione di quanto percepito, con le modalità che saranno definite con un successivo provvedimento.

- Le superfici oggetto di impegno accertate con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno.

AMPLIAMENTI

Per l’intervento **SRA29** nel 2024 gli ampliamenti sono consentiti senza limitazione.

PREMIO ANNUALE

Le colture ammesse sono ricondotte ai seguenti gruppi colturali:

Agrumi – Foraggere - Frutta a guscio e castagno – Fruttiferi – Industriali – Leguminose – Olivo – Ortive - Prati permanenti – Seminativi – Vite - Riso

Inoltre, per le aziende zootecniche con allevamenti biologici che ne fanno richiesta, è prevista una maggiorazione del premio a ettaro, indicata nella tabella sottostante come “gruppo colturale” Bovini-ovicaprini-Suini.

È concesso un pagamento annuale per ettaro pari a:

Gruppo colturale	Premio conversione (€/ha)	Premio mantenimento (€/ha)
Agrumi	900	810
Foraggere	210	189
Frutta a guscio e castagno	900	810
Fruttiferi	900	810
Industriali	401	324
Leguminose	370	333
Olivo	900	810
Ortive	600	540
Prati permanenti	125	110
Seminativi	268	241
Vite	900	810
Riso	380	342
Bovini-Ovicaprini-Suini ⁶	380	340

CUMULABILITÀ CON ALTRI INTERVENTI SRA/MISURE PSR 2014-2022/ECOSCHEMI

Per cumulabilità si intende la possibilità di adottare sulla stessa superficie sia gli impegni dell'intervento SRA29, sia gli impegni di altri interventi SRA/Misure del PSR 2024-2022/Ecoschemi.

Tutte le cumulabilità con i relativi premi sono riportate in dettaglio nell'Allegato F “IMPORTI PREMI CUMULATI SU UNA STESSA SUPERFICIE TRA INTERVENTI SRA/MISURE PSR 2014-2022/ECOSCHEMI”.

Al fine di evitare il doppio finanziamento, per alcune cumulabilità il valore dei premi base è stato ridotto.

⁶ Il premio si attiva solo a favore delle aziende zootecniche con allevamenti biologici e corrisponde a una maggiorazione del premio a ettaro. Per ottenere tale premio, il rapporto UBA biologiche/SAU destinata all'alimentazione animale è pari a: (i) 1 UBA/ettaro nei comuni di collina e montagna (ISTAT); (ii) 1,5 UBA/ettaro nei comuni di pianura (ISTAT). Per il calcolo della densità di carico si potrà fare riferimento a tutte le superfici destinate all'alimentazione animale inserite nel fascicolo aziendale in virtù di un titolo di conduzione che ne attesti la disponibilità per tutta la durata dell'impegno.

ATTIVAZIONE DI ALTRI INTERVENTI DELLO SVILUPPO RURALE SU SUPERFICI DIVERSE

Su superfici non interessate dagli impegni dell'intervento SRA29 è possibile attivare i seguenti interventi SRA/operazioni del PSR 2014-2022:

- SRA10 (solo azione 10.1 e azione 10.4)
- SRA22
- SRA28
- Operazione 8.1.02
- Operazione 10.1.06
- Operazione 10.1.07
- Operazione 10.1.08
- Operazione 10.1.09
- Operazione 10.1.03
- Operazione 10.1.10

PRINCIPI DI SELEZIONE

Se la dotazione finanziaria disponibile non fosse sufficiente a soddisfare le richieste di attivazione dell'intervento (in domande di sostegno o in domande di pagamento), queste ultime saranno ordinate in una graduatoria tenendo conto del punteggio attribuito con i principi di selezione riportati nella tabella che segue:

PRINCIPI DI SELEZIONE		PUNTI
1	Aziende in conversione	35
2	Zona Vulnerabile ai Nitrati	25
3	Natura 2000	20
4	Aree naturali protette	10
5	Essere in possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione, attinente alle tematiche trattate nel presente intervento, erogato da un ente di formazione accreditato nell'ambito dell'Operazione 1.1.01 del PSR del 2014-22 o intervento SRH03 del PSP 2023-27 o di altre fonti di finanziamento (es. FSE). In alternativa, aver usufruito di un servizio di consulenza, attinente alle tematiche trattate nel presente intervento, nell'ambito dell'Operazione 2.1.01 del PSR 2014-22 o intervento SRH01 del PSP 2023-27	10
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		100

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
1	Aziende in conversione	35
1.1	Azienda in conversione che ha attivato solo l'azione SRA29.1	35
1.2	Azienda in conversione che ha attivato anche l'azione SRA29.2	10

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
----------------------	--	-------

2	Zona Vulnerabile ai Nitrati	25
2.1	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Zone Vulnerabili ai Nitrati (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	25
CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
3	Natura 2000	20
3.1	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Natura 2000 (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	20

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
4	Aree naturali protette	10
4.1	Azienda con superficie complessiva richiesta a premio ricadente in Aree naturali protette (almeno il 30% della SAU richiesta a premio)	10

CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI
5	Essere in possesso di un attestato di frequenza di un corso di formazione o aver usufruito di un servizio di consulenza	10
5.1	Servizio di consulenza	10
5.2	Attestato di frequenza di un corso di formazione	5

I punteggi dei criteri 1, 2, 3, 4 e 5 sono tra loro cumulabili.

I sotto-criteri 5.1 e 5.2 NON sono tra loro cumulabili. In caso di contestuale presenza di più sotto-criteri, verrà attribuito il punteggio maggiore tra quelli previsti.

A parità di punteggio verrà data priorità di ammissione a finanziamento all'impresa/società/ente con il titolare/rappresentante legale più giovane.

Documentazione da allegare alla domanda

Per l'attribuzione del punteggio previsto dal macro-criterio di selezione n. 5, è necessario allegare gli attestati alla domanda di sostegno informatizzata.

Gli enti pubblici dovranno allegare alla domanda di sostegno/pagamento la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'allegato C per il regime "de minimis".

Documentazione da conservare in azienda

A integrazione delle registrazioni di fertilizzazione e trattamenti fitosanitari, già previste su tutta la SAU dalla condizionalità rafforzata, devono essere conservate in azienda **tutte le registrazioni previste dal sistema del biologico.**

DEMARCAZIONE OCM

L'agricoltura biologica viene finanziata unicamente con l'intervento SRA29.

8. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

8.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per tutti gli interventi, a eccezione dell'intervento SRA06, può essere presentata una **domanda di sostegno (iniziale)** che vale anche come domanda di pagamento del premio relativo al primo anno d'impegno.

Coloro che risulteranno ammessi ai benefici degli interventi dovranno presentare una **domanda di pagamento** nei successivi anni di impegno, nei termini fissati dai bandi annuali.

I beneficiari già ammessi nel 2023 dovranno presentare una domanda di pagamento per confermare gli impegni presi e potranno chiedere l'adesione a nuovi interventi (a eccezione dell'intervento SRA06) per i quali l'impegno quinquennale partirà dal 2024.

I dati indicati nelle domande sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

I richiedenti con impegni in corso nel 2024 per la sottomisura 10.1 e/o la misura 11 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 **devono validare l'iter di presentazione della domanda di pagamento della sottomisura 10.1/misura 11 prima di aprire il procedimento di domanda dell'intervento SRA.**

Il Piano Colturale Grafico deve essere lo stesso per tutte le domande pluriennali presentate sia sul PSR 2014-2022 (misura 10 e 11), sia sul PSP 2023-2027 (interventi SRA).

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda di sostegno/pagamento deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità descritte al paragrafo "COME PRESENTARE LA DOMANDA".

La domanda può essere presentata dal 30 aprile al 31 luglio 2024, entro le ore 24:00.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo da parte di Regione Lombardia, generato dal sistema informativo.

A CHI PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda deve essere inviata a Regione Lombardia, con le modalità di seguito illustrate, indicando l'ambito territoriale in cui è situata la maggior parte della SOI.

In caso di un'azienda con superfici contigue ricadenti in regioni diverse la domanda dovrà essere presentata alla Regione competente, in base al criterio della quota prevalente della superficie aziendale.

Affinché si possano considerare contigue due superfici agricole, tra queste non ne deve esistere una superficie terza, anch'essa agricola, condotta da un'altra azienda.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

Fascicolo aziendale

Prima di compilare la domanda, il richiedente è tenuto ad aggiornare il proprio fascicolo aziendale alfanumerico informatizzato, completo di indirizzo PEC, codice IBAN, indirizzo mail, partita IVA e a compilare, riferendosi all'anno 2024, la consistenza grafica (CG) e il piano colturale grafico (PCG) individuando gli appezzamenti aziendali condotti.

Il beneficiario deve:

- riportare, mediante aggiornamento del proprio fascicolo aziendale da parte del CAA mandatario, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo prima della presentazione della domanda di aiuto;
- mantenere per tutto il periodo di apertura del fascicolo aziendale un indirizzo PEC attivo e aggiornarlo in seguito a eventuali variazioni;
- indicare nell'apposita sezione del Fascicolo Aziendale un indirizzo mail che verrà usato dall'Organismo Pagatore della Regione Lombardia (di seguito OPR) per comunicare l'avvenuta pubblicazione sul portale SISCO degli esiti derivanti dal Sistema di Monitoraggio delle Superfici (di seguito AMS) oltre che eventuali ulteriori comunicazioni in merito ad anomalie riscontrate a seguito di controlli amministrativi e/o in loco.

A parte quanto descritto per le comunicazioni riguardanti gli esiti dell'AMS, l'Amministrazione comunicherà con il beneficiario soltanto attraverso l'indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo: pertanto il beneficiario, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti a possedere e a mantenere attivo e aggiornato il proprio indirizzo PEC nel fascicolo aziendale, solleva l'Amministrazione da qualsiasi obbligo o responsabilità di notifica.

Per quanto riguarda l'aiuto per gli interventi basati sulle superfici elencati nel titolo III, capo IV del regolamento (UE) 2021/2115, l'art. 69 del Reg. (UE) n. 2021/2116 impone l'obbligo di adozione del modulo di domanda geospaziale fornito dall'autorità competente.

Pertanto, Regione Lombardia mette a disposizione una soluzione software con interfaccia web-GIS che permette di gestire il fascicolo aziendale in modalità "grafica".

La costituzione di un "Fascicolo Grafico" è il presupposto per la georeferenziazione dei dati della scheda terreni del Fascicolo Aziendale. Attraverso questo strumento è possibile predisporre un piano di coltivazione grafico partendo dall'individuazione grafica della consistenza territoriale del fascicolo aziendale e la localizzazione di tutte le informazioni stabili di dettaglio che caratterizzano la realtà dell'azienda.

Il Fascicolo Grafico è quindi composto da due componenti principali:

- **Consistenza Terreni Grafica (CG)**, nella quale sono rappresentate le isole aziendali e gli usi del suolo stabili. Le isole aziendali sono porzioni di territorio contigue, condotte dallo stesso agricoltore, individuate in funzione delle superfici dichiarate nella sezione terreni del fascicolo aziendale.
- **Piano di Coltivazione Grafico (PCG)**, nel quale è possibile definire l'occupazione del suolo, destinazione, uso, qualità e varietà, data inizio e data fine coltivazione, oltre alle informazioni riferite e alla pratica di mantenimento. La dichiarazione dell'occupazione del suolo è obbligatoria e il livello di dettaglio della dichiarazione è subordinato alla tipologia di informazioni ritenute necessarie per la richiesta di premio per i diversi interventi SRA.

Nel caso in cui diverse colture, rilevanti per i vari regimi di aiuto, si susseguano sulla stessa area, le stesse devono essere specificamente indicate in funzione dell'epoca di semina.

~~Per potere utilizzare le superfici sotto impegno di un intervento SRA (SRA01 – SRA06 – SRA19 – SRA29) al fine di soddisfare l'obbligo A della BCAA8, è necessario che nel PCG sia indicata una pratica di mantenimento "deroga BCAA8". Queste superfici dovranno poi essere inserite nella~~

domanda SRA nelle apposite sezioni delle superfici non a premio ma comunque assoggettate all'impegno.

SIPA (Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole), Carta Nazionale dei Suoli e nuova parcella di riferimento

L'articolo 68, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 2021/2116 stabilisce che "Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è un sistema di informazione geografica costituito e periodicamente aggiornato dagli Stati membri in base a orto-immagini aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono un grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:5000". Sulla base di quanto già definito dall'art. 2 del DM 1° marzo 2021 n. 99707, il Sistema di identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA) è un registro unico per l'intero territorio nazionale di tutte le superfici agricole, realizzato e aggiornato in conformità alle norme unionali, che consente di geolocalizzare, visualizzare e integrare a livello geospaziale i dati costitutivi del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) attraverso la parcella di riferimento nonché di determinarne l'uso del suolo e le superfici massime ammissibili nel quadro degli interventi a superficie relativi agli aiuti FEAGA e FEASR.

A partire dall'anno 2024 entra in vigore la parcella di riferimento del nuovo SIPA come stabilito dall'articolo 3 del DM 1° marzo 2021 n. 99707 non più legata al sistema del catasto digitale.

Il nuovo SIPA è realizzato sulla base della Carta Nazionale dei Suoli, attraverso l'implementazione di tecniche automatiche e di Intelligenza Artificiale, nonché con l'utilizzo sistematico delle informazioni disponibili a livello comunitario - ortofoto multispettrali (RGB-NIR) 20 cm di risoluzione spaziale e immagini Sentinel 2 - che consentono di assicurare una completa e puntuale copertura del suolo a garanzia di una corretta erogazione degli aiuti comunitari.

Il nuovo SIPA detiene la nuova parcella di riferimento basata su blocco fisico determinato attraverso procedure di fotointerpretazione automatica delle orto-immagini e suoi aggiornamenti il cui "strato fisico" permette di ottenere un layer completo del suolo per tutto il territorio nazionale individuando in modo oggettivo i macro-usi ammissibili, le tare dei pascoli e le superfici non eleggibili.

La nuova parcella di riferimento rappresenta una porzione continua di terreno della quale è riconoscibile un'occupazione del suolo omogenea e viene delimitata da elementi permanenti quali:

- limiti antropici (strade, ferrovie, fiumi, torrenti, fossi, canali, scarpate, muri ecc.);
- limiti derivanti da occupazione/uso del suolo differenti.

Ciò è in linea con la disposizione unionale che prevede la definizione della parcella di riferimento come un'unità fondiaria che rappresenta una superficie agricola di cui all'art. 4, paragrafo 3, del Reg. (UE) 2021/2115, caratterizzata dalla copertura omogenea del terreno rispetto ad una classificazione di riferimento, rilevata con modalità oggettive e utilizzata anche per la tenuta e l'aggiornamento degli schedari agricoli.

La nuova parcella di riferimento messa a disposizione nel 2024 prende già in considerazione l'interpretazione semi-automatica delle ortofoto disponibili 2021-2023 e sarà aggiornata annualmente sulla base delle più recenti ortofoto disponibili. Il sistema di riferimento geografico utilizzato per la realizzazione del nuovo SIPA e delle ortofoto è il WGS84 proiettato su cartografia UTM sui fusi 32 e 33. Ciò per garantire una coerenza con il sistema di riferimento utilizzato dai sistemi satellitari in uso, Sentinel-Copernicus in primis, su cui si basa il sistema di monitoraggio continuo delle superfici (AMS).

Nel quadro delle norme unionali del Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA) e della domanda geospaziale, si richiama quanto previsto dagli articoli 68 e 69 del Reg. (UE) 2021/2116 e dall'art. 2, paragrafo 7, del Reg. (UE) n.2022/1172.

L'aggiornamento delle parcelle di riferimento presenti nel SIPA viene eseguita da AGEA Coordinamento attraverso l'acquisizione di immagini ad altissima risoluzione nonché a seguito di istanze di riesame (controlli oggettivi, elementi geospaziali oggettivi) istruite da ciascun Organismo Pagatore. Infine, la parcella di riferimento del SIPA viene aggiornata sulla base delle informazioni disponibili, annualmente, dalla domanda geospaziale e dal sistema di monitoraggio continuo delle superfici (AMS).

La nuova parcella di riferimento fornita da AGEA sarà utilizzata per il pagamento delle domande di Sviluppo Rurale presentate nel 2024.

Per tutte le domande SRA presentate nell'anno 2024, le eventuali differenze di superficie derivanti dall'applicazione del nuovo SIPA determineranno esclusivamente la riduzione delle superfici ammissibili al pagamento, senza l'applicazione di sanzioni o esclusioni. Inoltre, qualora la superficie accertata dal nuovo SIPA sia inferiore a quella già oggetto di impegni pluriennali riferiti al precedente SIPA, a partire dal 2024 il pagamento viene eseguito sulla base della superficie inferiore accertata dal nuovo SIPA senza che l'agricoltore subisca l'applicazione di sanzioni/esclusioni sull'anno precedente.

In fase di compilazione della consistenza grafica dei terreni verranno forniti all'agricoltore gli usi del suolo presenti nel vecchio Sistema di Identificazione delle parcelle agricole (SIPA). Sarà comunque resa disponibile in visualizzazione la nuova parcella di Riferimento (nuovo SIPA) che sarà utilizzata per l'esecuzione dei controlli propedeutici al pagamento della domanda SRA e sarà possibile presentare eventuali domande di modifica, per allineare il dato dichiarato al nuovo SIPA.

Domanda

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2022/1173, la domanda di sostegno/pagamento contiene almeno gli elementi di seguito elencati e l'informazione agli interessati, ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115, circa la possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 151, con i diritti di protezione dei dati sanciti dai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725:

- a) identità del beneficiario, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo (inteso come impresa madre e tutte le sue figlie) al quale partecipano, come stabilito dall'articolo 59, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2116 e per il quale sono fornite le informazioni minime stabilite dall'articolo 44 del regolamento (UE) 2022/128
- b) gli interventi richiesti e le relative informazioni dettagliate
- c) ove necessario, documenti giustificativi necessari per stabilire le condizioni di ammissibilità, condizioni e altri requisiti pertinenti per l'intervento oggetto di domanda
- d) informazioni relative alla condizionalità
- e) informazioni necessarie per estrarre i dati rilevanti per la corretta rendicontazione su indicatori di output e risultato di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 in relazione agli interventi oggetto della domanda di sostegno/pagamento

Relativamente agli interventi basati sugli animali richiesti dall'allevatore, le informazioni relative ai capi sono desunte dalla banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN).

Per la presentazione della domanda viene messo a disposizione dei beneficiari uno specifico applicativo che fornisce la rappresentazione grafica dei terreni presenti nel Fascicolo Aziendale e consente di aggiornare il piano colturale e di presentare la domanda di aiuto con informazioni fornite attraverso la visualizzazione grafica.

Le domande, pertanto, devono essere presentate in modalità grafica dopo aver chiuso e consolidato il PCG del fascicolo aziendale riferito all'anno 2024, utilizzando esclusivamente il Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co) entro il termine di chiusura previsto.

In domanda sono riproposti gli appezzamenti del PCG che il richiedente deve associare al gruppo coltura prescelto.

Se durante la compilazione della domanda grafica venisse consolidata una modifica al fascicolo aziendale - Sezione Terreni, con conseguente chiusura del PCG a una data posteriore a quella dell'apertura della domanda, ancora in corso, il richiedente è tenuto a compilare ex novo la domanda di sostegno/pagamento, al fine di recepire le modifiche del PCG divenute definitive. **Per i richiedenti che hanno in corso impegni sulla sottomisura 10.1 e/o sulla misura 11, l'apertura di una domanda relativa a un intervento SRA non sarà possibile se prima non è stata presentata la domanda di pagamento per la sottomisura 10.1 e/o per la misura 11, oppure se è stato modificato il PCG dopo la presentazione di una domanda di pagamento per la sottomisura 10.1 e/o per la misura 11 (in questo caso, sarà necessario ripresentare la domanda di pagamento per la sottomisura 10.1 e/o per la misura 11).**

Inoltre, in caso di modifica del PCG successiva alla presentazione della domanda relativa all'intervento SRA, nel caso in cui il richiedente avesse già presentato anche una domanda di pagamento per la sottomisura 10.1 e/o per la misura 11 del PSR 2014-2022, è necessario modificare prima la domanda relativa al PSR 2014-2022 e, solo successivamente alla validazione di questa, compilare ex novo la domanda di sostegno/pagamento dell'intervento SRA.

Le particelle catastali non georeferenziate non possono essere richieste a premio in quanto non presenti nel PCG; queste dovranno comunque essere dichiarate in domanda in una apposita sezione.

Tutte le superfici aziendali devono essere dichiarate nella domanda di sostegno e pagamento. Le superfici sono sempre suddivise in "superfici a premio" e "superfici non a premio"; in taluni interventi è possibile trovare anche l'ulteriore suddivisione "superfici non a premio ma comunque assoggettate all'impegno".

Scaduti i termini, le domanda di sostegno/pagamento chiuse ma non firmate, non sono considerate valide e non risultano presentate.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e invio, di soggetti delegati prescelti. La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale. La domanda sottoscritta con le modalità sotto riportate deve essere caricata a sistema in Sis.Co. e il sistema al momento del caricamento della domanda firmata assegnerà un numero di protocollo.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando

dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" .

La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato dal Sistema Informativo di Regione Lombardia, entro le ore 24:00 del 31 luglio 2024. In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti è di esclusiva responsabilità del richiedente, che si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa da parte di Regione Lombardia, dovuta a qualsiasi motivo, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co. difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti o qualsiasi altro motivo. È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita. Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di accedere a Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi necessari per il consolidamento del PCG, per la compilazione e protocollazione della domanda, in considerazione anche del numero e della dimensione degli eventuali documenti da allegare alla stessa.

Nei casi in cui il beneficiario non sia in grado di presentare la Domanda Grafica a causa di problematiche tecniche riscontrate sul Sistema Informativo Sisco, nelle funzionalità necessarie alla compilazione per via telematica del PCG, Regione Lombardia, su richiesta dell'interessato, o per suo conto, tramite un CAA delegato, fornisce, mediante ARIA S.p.a, l'assistenza tecnico-informatica necessaria al superamento del problema segnalato.

Per garantire un supporto adeguato e consentire di presentare la domanda entro i termini stabiliti, la richiesta di assistenza tecnica deve pervenire a sisco.supporto@regione.lombardia.it almeno **15 giorni lavorativi prima** della scadenza dei termini per la presentazione delle domande, allegando l'evidenza delle anomalie riscontrate al fine di consentire la pronta risoluzione dei problemi.

Per le richieste che dovessero essere presentate oltre tale termine, e comunque entro i termini di scadenza della presentazione della domanda, sarà fornita assistenza tecnica nei limiti della capacità operativa di Regione Lombardia per il tramite di ARIA S.p.a. ferma restando l'assenza di responsabilità di Regione Lombardia come indicato sopra.

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo. Contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di aiuto, che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90.

Le domande non devono essere perfezionate con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esenti ai sensi del D.P.R. 642/1972 Allegato B art. 21 bis.

Domanda in ritardo Art. 5 - D.lgs. 42 del 17/03/2023 e s.m.i.

Le domande di sostegno/pagamento possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del **31 luglio 2024**, e quindi, fino al **26 agosto 2024**. In tal caso l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene ridotto dell'1% per ogni giorno di ritardo.

La domanda pervenuta **oltre il 26 agosto 2024 è irricevibile** e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

Domanda di modifica in ritardo art. 5 del D.lgs 42/2023 e ss.mm.ii

Alle modifiche delle domande di sostegno/pagamento presentate oltre il termine del 31 luglio 2024 si applicano le riduzioni previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come integrato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188.

Le modifiche presentate oltre il 26 agosto 2024 vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva delle domande, sono irricevibili.

Domanda di modifica o ritiro (art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173)

Ai sensi dell'articolo 7 del Reg. (UE) 2022/1173, le domande che presentano interventi oggetto del sistema di monitoraggio delle superfici (AMS), possono essere modificate oppure ritirate in tutto o in parte dal beneficiario in qualsiasi momento prima del pagamento degli anticipi e comunque **NON oltre il 15 novembre 2024**.

Non sono ammesse modifiche o ritiri successivi all'accertamento di inosservanze riguardanti condizioni di ammissibilità non monitorabili rilevate da mezzi diversi dal sistema di monitoraggio (AMS) delle superfici o da controlli amministrativi o dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione di svolgere controlli in loco.

Il termine di presentazione per le domande di modifica o ritiro potrà essere anticipato per consentire l'esecuzione dei controlli propedeutici al pagamento degli anticipi da parte dell'Organismo Pagatore.

Cessione azienda (cambio beneficiario)

Successivamente alla presentazione delle domande è possibile effettuare la cessione totale o parziale dell'azienda e dei relativi impegni (cambio di beneficiario totale o parziale). Le modalità operative e le conseguenze in caso di mancato subentro sono definite nell'allegato E "DISPOSIZIONI PER IL CAMBIO DI BENEFICIARIO DEGLI IMPEGNI"

Errore palese in buona fede

Ai sensi del comma 6 dell'art. 59 del regolamento (UE) 2021/2116 le domande di sostegno e di pagamento possono essere rettifiche senza riduzione del premio, a condizione che gli elementi o le omissioni da rettificare siano stati commessi in buona fede come riconosciuto dall'autorità competente, e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o prima che l'autorità competente abbia preso una decisione in merito alla domanda.

Il responsabile dell'intervento o l'Organismo pagatore possono riconoscere errori palesi in buona fede solo se questi possono essere individuati agevolmente durante un controllo

amministrativo, di norma riferiti a fattispecie che comportano un'ammissibilità della domanda diversa da quella effettivamente riconosciuta.

La richiesta di riconoscimento dell'errore palese (autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione per errore palese) è presentata dal richiedente/beneficiario tramite Sis.Co, allegando opportuna documentazione.

La richiesta non può essere presentata dopo la validazione di un'istruttoria relativa alla domanda per cui si intende presentare una domanda di riconoscimento di errore palese.

L'autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione per errore palese, dopo l'istruttoria, è rilasciata/non rilasciata:

- dal Responsabile di Intervento dopo la data di chiusura per la presentazione della domanda di aiuto e fino alla data di pubblicazione del decreto di approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento
- dall'Organismo Pagatore Regionale dopo la data del decreto di approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento

In caso di istruttoria positiva della domanda autorizzata per il riconoscimento di errore palese, è possibile presentare in Sis.CO. la domanda corretta che sostituisce la precedente.

Il richiedente/beneficiario può presentare solo una domanda di correzione per errore palese nell'annualità.

Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario può presentare, in qualsiasi momento dell'anno in cui si verifichi l'evento e senza l'applicazione delle riduzioni, un'apposita richiesta su Sis.CO.

Ai sensi dell'art. 3 del Reg (UE) 2021/2116 (Deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali) sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento
- un'epizootia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda
- il decesso del beneficiario
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione a essa relativa, sia comunicata all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore da parte dell'OPR.

La richiesta di riconoscimento delle cause di forza maggiore è presentata dal richiedente tramite Sis.Co. allegando adeguata documentazione che giustifichi le stesse e lo specifico modulo di cui all'allegato B.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.

A conclusione delle opportune verifiche, OPR comunica al richiedente l'eventuale accoglimento della richiesta.

9. ISTRUTTORIA

9.1 Verifiche di ammissibilità degli interventi/azioni avviati nel 2024

L'istruttoria delle richieste per gli interventi e le azioni avviati nel 2024 (in domande di sostegno o in domande di pagamento) spetta a Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste che si avvale delle proprie Strutture Agricoltura, Foreste, caccia e pesca competenti per territorio/Amministrazione Provinciale di Sondrio – Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca (di seguito AFCP/Provincia Sondrio).

L'istruttoria prevede lo svolgimento di controlli e attività amministrative che comprendono:

- il controllo tecnico-amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata
- la verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità e dei limiti definiti in questo bando
- la valutazione del possesso dei requisiti previsti dai principi di selezione e l'attribuzione del relativo punteggio, in caso di dotazione finanziaria disponibile non sufficiente a soddisfare tutte le richieste pervenute
- un sopralluogo, se necessario
- la redazione del verbale di istruttoria della domanda e delle relative check list

A conclusione delle istruttorie, gli AFCP/Provincia Sondrio inviano ai richiedenti il verbale con l'esito relativo all'istruttoria della domanda comunicando, inoltre, la possibilità di presentare memorie integrative ai sensi della Legge n. 241/90.

Tali memorie, eventualmente corredate da documenti, devono essere presentate tramite PEC agli AFCP/Provincia Sondrio entro dieci giorni dal ricevimento del verbale.

Il verbale conclusivo deve motivare in ordine all'accoglimento o non accoglimento di tali osservazioni.

L'esito di tale esame è comunicato via PEC ai soggetti che hanno presentato osservazioni.

Il verbale istruttorio, comprensivo dell'esame di eventuali osservazioni, costituisce atto endoprocedimentale e per questo non è direttamente impugnabile, consistendo nel resoconto dell'istruttoria compiuta e della proposta di valutazione della domanda presentata che diventa definitiva solo a seguito dell'adozione del decreto di cui al paragrafo successivo a cura del Responsabile degli interventi.

9.2 Verifiche di ammissibilità degli interventi attivati nel 2023

Per l'istruttoria delle richieste di conferma degli interventi avviati nel 2023 (in domande di pagamento) si fa riferimento al manuale OPR.

In caso di ampliamento della superficie (o capi/UBA) richiesta, ne dovranno essere verificate le condizioni di ammissibilità.

9.3 Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

Valutate tutte le richieste di nuovo intervento/azione da avviare nel 2024 (in **domande di sostegno o in domande di pagamento**) e di conferma degli interventi avviati nel 2023 (in domande di pagamento) e visti gli esiti delle istruttorie di ammissibilità, vengono predisposti i seguenti elenchi:

- richieste di intervento/azione avviati nel 2024 (in **domande di sostegno o in domande di pagamento**) con esito istruttorio negativo
- richieste di intervento/azione avviati nel 2024 (in **domande di sostegno o in domande di pagamento**) con esito istruttorio positivo, con l'indicazione dell'intervento SRA e dell'azione, dell'eventuale punteggio assegnato, dell'importo richiesto e di quello ammissibile, nonché della superficie (o UBA) richiesta e di quella ammissibile, per ciascun intervento SRA e per ciascuna azione. Le domande sono ordinate secondo il punteggio per ciascun intervento SRA
- richieste di intervento/azione avviati nel 2024 (in **domande di sostegno o in domande di pagamento**) ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'intervento SRA e dell'azione, dell'eventuale punteggio assegnato, dell'importo richiesto e di quello ammissibile, nonché della superficie (o UBA) richiesta e di quella ammissibile, per ciascun intervento SRA e per ciascuna azione. Per le richieste contenute in domande di sostegno, sarà indicato anche il CUP
- domande di pagamento con richieste di conferma degli interventi avviati nel 2023, con indicazione dell'eventuale ampliamento di superficie

Il Responsabile dell'intervento approva con proprio provvedimento tali elenchi entro il **31 ottobre 2024**.

I termini di conclusione del procedimento sono determinati nel rispetto dell'art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della complessità del procedimento.

I contributi riguardanti i soggetti che esercitano attività non agricola sottoposti al regime *de minimis* devono essere conferiti a cura del Responsabile degli interventi nel Registro Nazionale degli aiuti di stato secondo le modalità previste nel DM 115/2017 prima dell'assunzione del provvedimento di ammissione a finanziamento delle richieste di intervento avviate nel 2024 e di concessione del premio richiesto con le domande di conferma. Nel provvedimento di ammissione a finanziamento delle domande di sostegno e di concessione del premio richiesto negli anni successivi viene indicato l'inserimento nel Registro.

9.4 Assegnazione CUP - codice unico di progetto

Per ogni domanda di sostegno con esito istruttorio positivo ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e s.m.i., un Codice Unico di Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamento fino al suo completamento. Il CUP è reso disponibile col decreto di ammissione a finanziamento.

10. MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

L'erogazione dei contributi è disposta dal dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR) a seguito dell'approvazione del provvedimento di concessione dell'agevolazione di cui al precedente par. 9.3.

Per le domande ammesse a finanziamento OPR effettua il pagamento di un anticipo, fino al 75% del premio ammesso, dopo i controlli amministrativi di cui al par. 9 e comunque entro il **30 novembre 2024**.

Il pagamento del saldo avverrà:

- per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
- per le domande non estratte nel campione per il controllo in loco, potrà essere avviato a **partire dal 1° dicembre 2024**.

Ai fini della concessione dell'agevolazione il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e caricare nella sezione del fascicolo aziendale "FA Antimafia" le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno (istituita con artt. 96 e ss) ai sensi del combinato disposto dell'art. 83, comma 1, e dell'art. 67, comma 1 lettera g, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.

L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia, cioè la presenza di irregolarità, comporterà la decadenza dall'agevolazione, procedendo al recupero dei contributi eventualmente già erogati al beneficiario, aumentati degli interessi legali maturati.

11. DISPOSIZIONI FINALI

MONITORAGGIO DEI RISULTATI

Indicatori

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati agli interventi SRA, l'indicatore individuato è il numero di domande ammesse a pagamento e la superficie per la quale è stata corrisposta l'indennità, suddivisa per ciascuna tipologia culturale.

Customer Satisfaction

In attuazione del dispositivo normativo nazionale e regionale (art.7 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di Customer satisfaction, nella fase di adesione al bando.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro e apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile di Intervento, individuato con decreto dell'Autorità di Gestione Regionale Sviluppo Rurale 2023-2027, assume la funzione di Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, fino all'approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento. Per le fasi relative al pagamento assume la funzione di Responsabile del

Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990, il Dirigente della Struttura Servizio tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato D.

12. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Il provvedimento di approvazione degli esiti delle istruttorie di ammissibilità di cui al par. 9.2 è:

- Pubblicato sul BURL, diventando efficace dalla data di pubblicazione, e rappresenta la comunicazione ai richiedenti ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90.
- Pubblicato sul portale Bandi e Servizi - www.bandi.regione.lombardia.it/servizi/home e sul portale web del Programma di Sviluppo Rurale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it).
- Trasmesso a OPR che effettua le istruttorie di pagamento sulle domande ammesse.

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della l.r. 1/2012 n. 1, si rimanda alla scheda informativa allegata sotto riportata.

Riferimenti e contatti per le informazioni relative ai contenuti del bando (Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste):

Interventi SRA01- SRA03- SRA06- SRA08- SRA10- SRA14- SRA22- SRA29

Responsabile degli interventi: Elena Brugna

Referente degli interventi: Maria Novella Bruno Tel. 02.6765.3740

E-mail: maria_novella_bruno@regione.lombardia.it

Intervento SRA19

Responsabile dell'intervento: Andrea Azzoni

Referente dell'intervento: Beniamino Cavagna

E-mail: beniamino_cavagna@regione.lombardia.it

Assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate (Sis.Co.)

Numero Verde 800 131 151

E-mail: sisco.supporto@regione.lombardia.it

Riferimenti e contatti per le informazioni relative ai controlli e ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale):

Dirigente Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA:

Paolo Tafuro Tel. 02.6765.4041

Referente: Bruna Capurso Tel. 02.6765.3642

SCHEDA INFORMATIVA PER INTERVENTI IN MATERIA DI AMBIENTE E DI CLIMA (SRA) PER L'ANNO 2024

TITOLO	Regolamento (UE) n. 2115/2021 - Programma di Sviluppo Rurale 2023-2027. Interventi in materia di ambiente e di clima (SRA) per l'anno 2024
DI COSA SI TRATTA	<p>Gli interventi SRA promuovono l'introduzione e il mantenimento di pratiche agricole a basso impatto ambientale, proponendo modelli produttivi più attenti a un uso sostenibile delle risorse; incentivano una gestione ambientalmente sostenibile delle attività agricole, in termini di tutela della qualità delle acque e dei suoli agricoli, di salvaguardia della biodiversità e di valorizzazione del paesaggio agrario, nonché della conservazione di razze animali autoctone minacciate di abbandono.</p> <p>Il bando regola l'applicazione degli interventi SRA relativamente alla presentazione delle domande di sostegno/pagamento per la campagna 2024.</p>
CHI PUÒ PARTECIPARE	<p>Possono presentare domanda gli Agricoltori singoli o associati (SRA 01 - 03 - 06 - 08 - 10 - 19 - 22 - 29), gli Enti pubblici gestori di aziende agricole (SRA 01 - 03 - 06 - 08 - 10 - 19 - 29), Altri gestori del territorio (SRA 01 - 08 - 10), Allevatori singoli o associati (SRA 14), Altri soggetti pubblici e privati (SRA 14).</p>
DOTAZIONE FINANZIARIA	<p>La dotazione finanziaria complessiva degli Interventi per le domande presentate nell'anno 2024 è pari a 18.577.500€.</p>
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	<p>È concesso un premio annuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per UBA richieste a premio, presenti nel fascicolo aziendale del richiedente, per l'intervento SRA14; - per ettaro di superficie condotta e richiesta a premio, presente nel fascicolo aziendale del richiedente, per tutti gli altri interventi SRA.
REGIME DI AIUTO DI STATO	<p>Per i beneficiari che sono persone giuridiche di diritto pubblico o privato, diversi dagli imprenditori agricoli, il contributo è erogato ai sensi del regime De Minimis non agricolo (Reg. (UE) n. 2023/2831).</p>
PROCEDURA DI SELEZIONE	<p>Le domande sono istruite da Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste che si avvale delle proprie Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca competenti per territorio e del Settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca della Provincia di Sondrio.</p> <p>L'istruttoria è tesa a verificare le condizioni di ammissibilità previste da ogni intervento.</p>

	<p>Il provvedimento di approvazione degli esiti istruttori finali e di ammissione a finanziamento delle domande è adottato dal Responsabile degli Interventi.</p> <p>Per tutti gli interventi sono previsti principi di selezione.</p>
DATA DI APERTURA	30 aprile 2024
DATA DI CHIUSURA	31 luglio 2024
COME PARTECIPARE	La domanda viene presentata attraverso l'accesso alla piattaforma regionale Sis.Co. (Sistema delle conoscenze) nell'ambito del quale è disponibile lo specifico applicativo per la presentazione delle domande per gli interventi SRA.
CONTATTI	<p>Per informazioni relative ai contenuti del bando (Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste): Interventi SRA01- SRA03- SRA06- SRA08- SRA10- SRA14- SRA22- SRA29: Responsabile degli interventi: Elena Brugna Referente degli interventi: Maria Novella Bruno Tel. 02.6765.3740 E-mail: maria_novella_bruno@regione.lombardia.it</p> <p>Intervento SRA19: Responsabile dell'intervento: Andrea Azzoni Referente dell'intervento: Beniamino Cavagna E-mail: beniamino_cavagna@regione.lombardia.it Responsabile degli interventi: Elena Brugna Tel. 02. 6765.3732 Referenti: Maria Novella Bruno Tel. 02.6765.3740 E-mail: maria_novella_bruno@regione.lombardia.it</p> <p>Per assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate (Sis.Co.): Numero Verde 800 131 151 E-mail: sisco.supporto@regione.lombardia.it</p> <p>Per informazioni relative ai controlli e ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale): Dirigente: Paolo Tafuro Tel. 02.6765.4041 Referente: Bruna Capurso Tel. 02.6765. 3642 E-mail: bruna_capurso@regione.lombardia.it</p>

Nota: La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

13 RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato presentare ricorso o alternativamente esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

oppure

Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

14 SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste.

15 RIEPILOGO TEMPISTICHE (CRONOPROGRAMMA)

Nella seguente tabella è riportato il cronoprogramma relativo all'applicazione del bando.

FASE	TERMINE
Presentazione della domanda di sostegno/pagamento	31 luglio 2024
Presentazione della domanda sostegno/pagamento in ritardo, con riduzione (art. 5 del D.lgs 42/2023 e ss.mm.ii)	dal 1° agosto al 26 agosto 2024
Presentazione della domanda di modifica delle domande di sostegno/pagamento presentate entro il 31/7/2024 in ritardo con riduzione (art. 5 del D.lgs 42/2023 e ss.mm.ii)	dal 1° agosto al 26 agosto 2024
Presentazione della domanda di modifica o ritiro (art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173)	15 novembre 2024
Decreto di approvazione degli esiti delle istruttorie di ammissibilità	31 ottobre 2024
Pagamento dell'anticipo	30 novembre 2024

16 RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riepilogano i principali riferimenti normativi e regolamentari⁷ alla base del bando:

- Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
- Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione, del 26 marzo 2020, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione, del 22 febbraio 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i controlli e le altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione, del 15 luglio 2021, che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi

⁷ La normativa europea è rintracciabile sul sito <http://eur-lex.europa.eu> e quella regionale sul sito <http://www.regione.lombardia.it>

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013
- Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115
- Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune
- Regolamento delegato (UE) 2023/207 della Commissione, del 24 novembre 2022, che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modello del certificato che attesta la conformità alle norme relative alla produzione biologica
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/121 della Commissione, del 17 gennaio 2023, recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi
- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»

- Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione del 12 febbraio 2024 “che deroga al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione della norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norma BCAA 8), le date di ammissibilità delle spese per il contributo del FEAGA e le norme relative alle modifiche dei piani strategici della PAC per quanto riguarda le modifiche di determinati regimi ecologici per l’anno di domanda 2024”
- Decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell’Italia ai fini del sostegno dell’Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, come modificato con decisione n. C (2023) 6990 del 23 ottobre 2023
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e successive modifiche e integrazioni, e in particolare gli articoli 83, comma 3 bis e 91, comma 1 bis
- Legge 1° dicembre 2015, n. 194 “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”
- D.lgs n. 20 del 23 febbraio 2018 “Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell’articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170. (18G00045)”
- Legge 9 marzo 2022, n. 23 - Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico
- DM MIPAAF del 1° febbraio 2012, n. 2049 “Disposizioni per l’attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell’art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91”
- DM MIPAAF del 4 febbraio 2022 n. 0052932 - recante disposizioni per l’attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, sue successive modifiche e pertinenti regolamenti delegati di integrazione e regolamenti di esecuzione in materia di controlli ufficiali sull’attività di importazione di prodotti biologici e in conversione dai Paesi terzi
- DM MIPAAF del 20 maggio 2022 n. 0229771 - Disposizioni per l’attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi, in relazione agli obblighi degli operatori e dei gruppi di operatori per le norme di produzione e che abroga i decreti ministeriali 18 luglio 2018 n. 6793, 30 luglio 2010 n. 11954 e 8 maggio 2018, n. 34011

- DM MASAF del 22 dicembre 2022 n. 658304 - Schema di decreto di modifica del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 gennaio 2011, n. 309, recante "Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica" così come modificato dal Decreto 10 luglio 2020, n. 7264
- DM MASAF del 23 dicembre 2022, n° 660087 "Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti" e s.m.i.
- DM MASAF del 9 marzo 2023, n° 147385 "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale e s.m.i.
- DM MASAF n. 0207565 del 9/5/2024 "Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024"
- Circolare Mipaaf-PQAI/01 n. 0020593 del 18/01/2022 - Circolare esplicativa in applicazione del Reg. UE n. 2018/848 - Disposizioni transitorie per l'adeguamento dell'elenco delle non conformità in applicazione del Reg. (UE) 2018/848
- Circolare MIPAAF - PQAI/01 n. 0518932 del 13/10/2022 - Chiarimenti relativi al Decreto Ministeriale 20 maggio 2022, n. 229771
- Circolare MIPAAF - PQAI/01 n. 0570342 del 08/11/2022 - Servizio per la comunicazione di ingresso al sistema della certificazione biologica per le nuove categorie di operatori introdotti dal regolamento Reg. UE 848/2018
- Circolare MASAF -PQAI/01 n. 0645533 del 16/12/2022 - Circolare esplicativa in materia di disposizioni transitorie per l'adeguamento dell'elenco delle non conformità in applicazione del Reg. UE 2018/848 e del Reg. di esecuzione UE 2021/279
- Circolare MASAF - PQAI/01 n. 0649471 del 19/12/2022 - Circolare esplicativa in materia di inserimento del Certificato nel Sistema Informativo Biologico (SIB)
- Circolare MASAF - PQAI/01 n. 0019896 del 16/01/2023 - Rotazioni colturali per la coltivazione biologica del riso - interpretazione normativa nazionale
- Circolare MASAF - PQAI/01 n. 0064923 del 09/02/2023 - interpretazione normativa nazionale del Decreto ministeriale 22 dicembre 2022, n. 658304 di "Modifica del decreto del 13 gennaio 2011, n. 309, recante "Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica"
- DGR n. 7822 del 29/01/2018 "Modalità di iscrizione all'elenco nazionale degli operatori biologici, notifica di attività e presentazione dei Programmi Annuali mediante il Sistema Informativo per il Biologico (SIB) e conseguente revoca della DGR X/1114 del 20/12/2013"
- DGR n. 7370 del 21/11/2022 "Approvazione del complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico Nazionale della Pac 2023-2027 della Regione Lombardia" e relativi allegati e s.m.i.

- Reg. (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che modifica i Regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni
- D.lgs. 23 novembre 2023, n. 188. Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Reg. (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune
- DGR n. XII/2190 del 15 aprile 2024 avente ad oggetto Pac 2023-2027 – Regime di condizionalità per l'anno 2024: Determinazione dei Criteri di Gestione Obbligatorie e delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali, ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e del Reg. (UE) n. 1306/2013 e ss.mm.ii.
- DM MASAF n. 289235 del 28 giugno 2024 "Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024."

ALLEGATI

- ALLEGATO A CONDIZIONALITÀ, REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI E AL BENESSERE DEGLI ANIMALI, CONDIZIONALITÀ SOCIALE E CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE AGRICOLA IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE
- ALLEGATO B FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO DI CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- ALLEGATO C MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE PER REGIME DE MINIMIS (per i soggetti diversi dagli imprenditori agricoli) DA COMPILARSI DA PARTE DELL'IMPRESA CONTROLLANTE O CONTROLLATA
- ALLEGATO D TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ALLEGATO E DISPOSIZIONI PER IL CAMBIO DI BENEFICIARIO DEGLI IMPEGNI
- ALLEGATO F CUMULABILITÀ